

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	29
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	98
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	103
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	104
AFFARI SOCIALI (XII)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i> 117
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	» 131
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 137

COMMISSIONE D'INDAGINE
a norma dell'articolo 58 del Regolamento
(richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente 3

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Sergio COSTA.

Comunicazioni del presidente.

La seduta comincia alle 14.

Sergio COSTA, *presidente*, ricorda che è a disposizione dei componenti della Commissione, per la consultazione, la documentazione relativa alle audizioni svolte.

(La Commissione procede alla consultazione dei resoconti integrali delle audizioni svolte; a tal fine è consegnata, a ciascun componente, una copia nominativa dei resoconti integrali per la lettura esclusivamente nel corso della seduta).

Sergio COSTA, *presidente*, rinvia il seguito dei lavori della Commissione alla seduta già convocata per domani, mercoledì 8 marzo 2023.

La seduta termina alle 15.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	4
---	---

GIUNTA PLENARIA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 18.35.

Esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che la Giunta è convocata per l'avvio della discussione sui criteri per la valutazione della validità o nullità dei voti espressi ai fini dell'eventuale svolgimento di attività istruttorie consistenti nella revisione di schede elettorali, analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature.

Ricorda preliminarmente – con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni del territorio nazionale – le previsioni legislative disposte dagli articoli 58, 59-*bis*, 62, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 recante testo unico per le elezioni della Camera dei deputati.

Osserva che, in tale quadro, viene in rilievo il principio del *favor voti* – di formazione giurisprudenziale e di carattere specifico – che, nel dubbio, circa la validità del voto accorda la preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673).

Ricorda quindi – con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero – quanto disposto in particolare dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001 e il richiamo, recato dall'articolo 25 della suddetta legge n. 459, per quanto non disciplinato, alle previsioni del Testo unico per la Camera dei deputati, già illustrate. Viene altresì in rilievo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 di attuazione della legge n. 459 del 2001.

Ricorda altresì, per completezza di informazioni, che la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha definito i criteri per l'eventuale revisione delle schede nella seduta del 29 novembre 2022.

Osserva inoltre come occorra altresì tenere conto dei contenuti delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione pubblicate dal Ministero dell'interno per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella parte dedicata alla nullità del voto, sia in merito alle elezioni sul territorio nazionale sia alle elezioni nella circoscrizione Estero, che hanno guidato le decisioni in merito alla validità del voto degli uffici elettorali sezionali.

Nelle Istruzioni si evidenzia in particolare quanto segue nella sezione relativa alle schede nulle e schede bianche: « Si ha la nullità della scheda nei seguenti casi: a) quando la scheda – sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione

di voto – presenta, però, scritte o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto; b) quando la scheda – sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto – non porta, però, il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure non è conforme al modello previsto dalla legge (tabelle A e B allegate al D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato; tabelle A-bis e A-ter allegate al T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980, per l'elezione sia del Senato che della Camera in Valle d'Aosta e per l'elezione del Senato in Trentino-Alto Adige); c) quando la volontà dell'elettore si manifesta in modo non univoco e, in particolare: se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidato uninominale o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro; se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di un candidato uninominale e sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato; se l'elettore, per l'elezione nei collegi uninominali della Valle d'Aosta o, per il Senato, del Trentino-Alto Adige traccia segni di voto sul nominativo di un candidato nel collegio e sul contrassegno di altro candidato nel collegio stesso ».

Le suddette Istruzioni specificano inoltre che « Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge n. 165 del 2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste. La volontà dell'elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l'elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in

pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista (Cfr. articoli 45, commi terzo e quarto, 58, 59-bis e 70 T.U. n. 361/1957; articolo 14 D.lgs. n. 533/1993) ».

Nelle Istruzioni si evidenzia inoltre che « le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione ».

Ritiene che le due questioni sulle quali debba concentrarsi l'attenzione sono quella del voto espresso su schede recanti ancora il tagliando antifrode e quella del voto espresso a favore di due o più liste della medesima coalizione. Sulla prima questione, a suo avviso deve ribadirsi l'orientamento della Giunta delle elezioni della XVIII legislatura, di non considerare nulli i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, perché l'errore del presidente di seggio non può penalizzare la volontà dell'elettore. Sulla seconda questione, fa presente che vi sono due possibili interpretazioni: l'una volta a tutelare il principio del *favor voti*, considerando che l'elettore abbia espresso chiaramente la volontà di attribuire il voto al candidato del collegio uninominale, e quindi alla coalizione di liste che lo sostiene; l'altra è quella data dalla Giunta delle elezioni della scorsa legislatura che, a seguito di un emendamento approvato in tal senso, ha ritenuto nullo il voto a più liste coalizzate sulla base del principio della univocità del voto. Fa presente che, non essendo previsto dalla legge il voto disgiunto, non è possibile adottare la soluzione di considerare valido il voto per il candidato nel collegio uninominale senza ripartirlo *pro quota* alle liste della coalizione.

Rileva inoltre che possono essere state date interpretazioni differenti nei diversi seggi, ma ricorda che le Istruzioni del Mi-

nistero dell'interno agli uffici elettorali di sezione del 2018 e del 2022, identiche sul punto, davano indicazione ai presidenti di seggio, come ricordato, nel senso di considerare nulli tali voti.

Infine, prospetta la possibilità che, nel prosieguo dei lavori, dopo la discussione di carattere generale in seno alla Giunta, eventuali proposte emendative siano presentate rispetto al testo recante i criteri di validità o nullità delle schede approvato dalla Giunta delle elezioni della XVIII legislatura nella seduta del 26 giugno 2019.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), intervenendo da remoto, invita a superare il metodo seguito nella scorsa legislatura nella quale, per favorire le forze politiche non coalizzate, la maggioranza di allora votò un emendamento rispetto al testo definito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta delle elezioni, in virtù del quale si stabilì che fossero nulli i voti espressi mediante l'apposizione della croce sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, con conseguente annullamento anche del voto espresso al candidato dell'uninomiale collegato alle medesime liste.

A suo avviso, si tratta di un evidente errore interpretativo cui occorre porre rimedio, in quanto lesivo del principio del *favor voti*.

Ricorda che – come d'altra parte ha anche segnalato il Presidente vicario della Corte d'appello di Roma, dott. Picazio, nel corso dell'audizione svolta dalla Giunta – molti Uffici centrali circoscrizionali, nel caso prima descritto, hanno assegnato il voto quanto meno al candidato all'uninomiale. In particolare, segnala i casi decisi con riferimento ai voti espressi nelle sezioni n. 7 e 73 di Catanzaro nonché n. 173 di Reggio di Calabria. Nell'insistere dunque sulla necessità di trovare una soluzione coerente col principio del *favor voti*, come peraltro sottolineato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1327 del 2018, evidenzia che i casi di nullità sono soggetti al principio di stretta interpretazione, che esige che tale nullità possa essere riscontrata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Conclude pertanto invocando una

modifica del criterio adottato nella scorsa legislatura.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M) nel condividere i contenuti dell'intervento del collega Pittalis, ribadisce che l'orientamento interpretativo attuale costituisce il frutto di un emendamento adottato nella precedente legislatura dall'allora maggioranza parlamentare. Ritiene invece doveroso salvaguardare la volontà dell'elettore e sottolinea che la candidatura del concorrente all'uninomiale è sostenuta da un preliminare lavoro di coalizione, del quale non può non tenersi conto in sede interpretativa.

D'altra parte, non bisogna a suo avviso dimenticare che la legge elettorale vigente, nel caso di apposizione del segno sul rettangolo del solo candidato all'uninomiale, attribuisce proporzionalmente il voto a tutte le forze politiche che compongono la coalizione. Per tale ragione, non vede il motivo per cui il voto espresso a favore di due liste della stessa coalizione non possa essere esteso anche alle altre liste e al candidato uninomiale. Diversamente, ritiene che si perverrebbe alla paradossale conclusione di annullare il voto che è stato chiaramente espresso apponendo il segno sul candidato del collegio uninomiale e su tutte le liste che lo sostengono.

Giandiego GATTA (FI-PPE) ricorda che il principio del *favor voti* trova la sua genesi nelle disposizioni del codice di procedura civile che prevedono la regola della conservazione degli atti. In forza di tale regola – secondo la posizione unanime della giurisprudenza – l'atto introduttivo del giudizio erroneamente utilizzato non è soggetto a nullità ove esso sia dotato dei requisiti minimi essenziali previsti per l'atto che si sarebbe dovuto correttamente impiegare. A fronte di tali principi, ritiene che il caso di cui si sta discutendo – ovvero il voto espresso a favore di due forze politiche della stessa coalizione – denoti una « volontà rafforzata » dell'elettore, che andrebbe a tutti i costi salvaguardata evitando di pervenire alla nullità del voto.

Carmela AURIEMMA (M5S) ricorda che tra gli elementi essenziali del voto vi sono la segretezza e l'univocità.

Ritiene che, laddove l'elettore ponga il segno su tutti i contrassegni delle liste di una coalizione si possa riconoscere la volontà univoca dell'elettore, mentre se il segno viene tracciato solo su alcune delle liste della coalizione il principio dell'univocità non sia soddisfatto.

Fa presente che la legge elettorale vigente prevede l'espressione di un unico voto ed è quindi erroneo considerare separatamente il voto maggioritario per il collegio uninominale da quello proporzionale per il collegio plurinominale. Rileva che il principio del *favor voti*, che va salvaguardato, trova dei limiti rappresentati dalla segretezza e dalla chiarezza del voto; apporre più segni potrebbe essere segno della volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) ricorda che, dal punto di vista giuridico, vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Ritiene che, essendo il voto unitario, appare paradossale che si voglia distinguere la parte maggioritaria da quella proporzionale. A suo avviso, se il voto è chiaro deve essere attribuito sia al candidato uninominale sia alle liste nel proporzionale: se, ad esempio, l'elettore ha posto un segno su tre liste della medesima coalizione è inequivoco che l'elettore abbia voluto votare per quel candidato; il voto deve pertanto essere ripartito proporzionalmente tra le liste della coalizione, come previsto dalla legge.

Ritiene che l'interpretazione data dalla Giunta della XVIII legislatura, di considerare nulli i voti a due o più liste coalizzate, sia in contrasto con la *ratio legis* di favorire la formazione di coalizioni di liste. Sottolinea infine che il principio dell'univocità del voto va salvaguardato tenendo conto della volontà dell'elettore che, nel caso di voto per più liste coalizzate, si è espressa chiaramente, non essendo a suo avviso plausibile che tale modalità di voto venga adottata al fine di renderlo riconoscibile.

Carmela AURIEMMA (M5S) considera non chiare le motivazioni per le quali si dovrebbe ritenere che un elettore che ha tracciato il segno solo su alcuni contrassegni di liste coalizzate intendesse invece votare per tutte le liste della coalizione.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che le Istruzioni ministeriali per le elezioni del 4 marzo 2018, ovviamente antecedenti alla deliberazione della Giunta della XVIII legislatura, già recavano tale causa di nullità. Invita quindi ad affrontare la questione prescindendo dalla logica di contrapposizione tra movimenti o partiti politici che hanno partecipato alle elezioni in coalizione e quelli che invece si sono presentati singolarmente; ritiene, infatti, che siano fondate sia le ragioni di chi sottolinea l'esigenza di rispettare in ogni caso il principio del *favor voti* sia quelle di chi richiama il principio dell'univocità del voto.

Stefano CANDIANI (LEGA) osserva che nell'interpretazione della legge non si possa prescindere dal buon senso; ritiene quindi che il voto vada considerato sempre valido quando è possibile, tenendo conto della volontà dell'elettore, che non è sempre un elettore istruito sulle modalità di espressione del voto contemplate dalla legge o dalle istruzioni. Si deve quindi cercare di addivenire a una interpretazione equilibrata delle norme, che possa essere valida al di là delle convenienze contingenti di parte e anche per il futuro.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) condivide l'impostazione data alla questione dal collega Candiani e ricorda di essersi sempre schierato in difesa del rispetto della volontà dell'elettore. Ritiene che, nella discussione in corso, vi siano ragioni a sostegno di entrambe le tesi. A suo avviso, qualora il voto sia stato espresso a favore di tutte le liste di una coalizione si deve ritenere univoca la volontà dell'elettore ed il voto deve quindi essere conseguentemente attribuito al candidato e ripartito proporzionalmente tra le liste, come previsto dalla legge. Nel caso, però, in cui l'elettore abbia tracciato il segno solo su alcuni contrasse-

gni di liste coalizzate e non su altri, a suo avviso, la volontà dell'elettore non è chiaramente espressa. Auspica una decisione condivisa, non dettata da interessi di parte, su una materia della quale sottolinea la delicatezza: infatti per i voti eventualmente attribuiti nell'esame di ricorsi ai candidati uninominali si avrebbero necessariamente, per la conformazione della legge elettorale, ripercussioni sulle cifre elettorali dei collegi plurinominali.

Marcello COPPO (FDI) ritiene che i due principi, ugualmente importanti, del *favor voti* e dell'univocità del voto debbano essere contemperati. A tal fine, quando i due principi non collimano, può essere utile fare ricorso per analogia ad altri sistemi elettorali simili; fa riferimento, in particolare, alla normativa per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti. Ricorda, quindi, che in quelle elezioni, se l'elettore traccia il segno su due diverse liste che sostengono il medesimo candidato sindaco, il voto è attribuito a tale candidato. Richiama, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione – 3 dicembre 2001, n. 6052. Per contemperare i due citati principi si deve ritenere che il voto per più liste coalizzate vada attribuito al candidato uninominale.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che, nell'elezione del sindaco, vengono espressi due voti: uno al candidato sindaco e uno alle liste, mentre nella legge per l'elezione della Camera dei deputati il voto è unico e i voti espressi a favore dei soli candidati sostenuti da coalizioni di liste sono ripartiti proporzionalmente tra tali liste.

Marcello COPPO (FDI) osserva che, proprio perché il voto va ripartito tra le liste della coalizione, per contemperare i principi del *favor voti* e dell'unicità del voto, è necessario, per tutelare il *favor voti*, non annullare il voto. È infatti, in tal caso, alquanto chiara l'univocità della volontà dell'elettore nell'espressione di voto in favore di una coalizione.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritiene fondamentale interpretare correttamente la volontà dell'elettore, in ossequio al principio del *favor voti*. Non reputa però attinente il richiamo al sistema elettorale previsto per le elezioni amministrative, che prevede – diversamente dalla legge vigente per le elezioni politiche – il voto disgiunto. In merito alla univocità del voto, osserva che, nel caso in cui siano stati tracciati segni su tutte le liste di una coalizione, non vi siano dubbi sulla volontà dell'elettore. Si domanda però secondo quale principio si possa ripartire proporzionalmente tra tutte le liste di una coalizione il voto di un elettore che si è espresso in favore solo di alcune di esse e non di altre. Ritiene necessario riflettere su tale punto, anche in considerazione del fatto che il sistema elettorale previsto dalla legge vigente non è di semplice comprensione per l'elettore. Si domanda inoltre quale sia stata la *ratio* sottostante alle Istruzioni ministeriali del 2018 e del 2022, che ha portato a indicare esplicitamente la nullità del voto a favore di due o più liste, anche collegate, per mancanza di univocità del voto; ad ogni modo, tale indicazione è stata data ai presidenti di seggio, che avrebbero dovuto operare conseguentemente.

Carmela AURIEMMA (M5S) osserva che il parallelismo con le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni locali non è corretto perché in tali elezioni sono previsti due voti distinti: uno per il candidato sindaco e un altro per le liste. Il voto al solo sindaco non si distribuisce tra le liste. Fa presente che, invece, nel sistema elettorale vigente per le elezioni politiche è previsto un unico voto, al quale devono essere applicati i principi più volte richiamati; pertanto la volontà dell'elettore di votare solo alcune liste della coalizione, nel caso abbia posto il segno solo sui rispettivi simboli, non verrebbe rispettata se il voto fosse ripartito proporzionalmente anche tra le altre liste della coalizione. Sottolinea che, come chiaramente detto nelle Istruzioni ministeriali, la volontà dell'elettore che traccia il segno su più liste, anche collegate, non è chiara e il voto, conseguentemente, è nullo. Ritiene perciò grave che – a elezioni svolte – si metta in dubbio l'operato di migliaia di

seggi che hanno seguito le Istruzioni ministeriali.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che la decisione della Giunta della XVIII legislatura di considerare nulli i voti espressi in favore di due liste, anche se collegate, era in linea con le indicazioni contenute nelle Istruzioni ministeriali per le elezioni del 4 marzo 2018.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), intervenendo da remoto, sottolinea di non condividere la posizione testé espressa dal Presidente, che peraltro rischia a suo avviso di risolversi in una forma di precostituzione della soluzione al caso in discussione.

Luca SBARDELLA (FDI) concorda con quanto evidenziato dal deputato Candiani in merito all'importanza che i criteri definiti dalla Giunta delle elezioni valgano per il futuro e con la finalità di assicurare certezza nell'applicazione delle previsioni legislative. In proposito, non si può non tenere conto del fatto che vi sono delle mancanze nei criteri individuati dalla legge e nelle Istruzioni definite dal Ministero dell'interno per i Presidenti delle sezioni elettorali.

In modo particolare, la principale mancanza consiste nella volontà di equiparazione del voto espresso a favore di più contrassegni di lista non coalizzate rispetto a quello espresso a favore di più contrassegni di lista coalizzate. La differenza è molto rilevante e nel caso ci si avventuri nel prevedere la nullità del voto a fronte di un elettore che esprime il voto a favore di più liste presentate in coalizione si rischia di non tenere conto della sostanza della volontà dell'elettore, di commettere un errore grossolano.

Ricorda come le specificazioni relative alla nullità del voto contenute nelle Istruzioni definite dal Ministero dell'interno per i Presidenti delle sezioni elettorali sono analoghe per le elezioni del 4 marzo 2018 e del 25 settembre 2022 ma ribadisce come, a suo avviso, sia stato commesso in entrambe le occasioni lo stesso errore confondendo il voto espresso a favore di più

contrassegni di lista non coalizzate rispetto a quello espresso a favore di più contrassegni di lista in coalizione. Nel prosieguo potrà dunque essere opportuno un chiarimento, sia nelle previsioni in materia della legge n. 165 del 2017 sia nelle Istruzioni del Ministero dell'interno.

Rileva come sia inoltre erroneo non voler valutare la possibilità di « scindere » il voto espresso in favore del solo candidato uninominale da quello in favore delle liste. In linea teorica, si potrebbe infatti valutare la possibilità di considerare valido il voto al solo candidato uninominale rispettando la volontà dell'elettore che abbia chiaramente espresso il favore verso una coalizione votando più contrassegni di liste coalizzate. Diversamente, il rischio è quello di arrivare ad annullare un voto così chiaramente espresso in favore di una coalizione, e quindi del candidato uninominale che ne è espressione. Si annullerebbe in tale caso il voto di una persona meno esperta o comunque di un elettore che erroneamente ha posto due segni su due contrassegni di liste che si sono presentate in coalizione: si tratta, a suo avviso, di ripristinare una corretta scala gerarchica nelle valutazioni da svolgere.

Riguardo al punto che attiene alla validità del voto nel caso in cui sia rimasto il tagliando antifrode concorda con l'impostazione seguita nella XVIII legislatura; resta quindi da chiarire, nel prosieguo dei lavori della Giunta, la questione posta al punto 8) dei criteri di nullità votati dalla Giunta la scorsa legislatura a seguito di un emendamento approvato in tale senso. Chiede quindi al Presidente come si intenda procedere nei lavori della Giunta.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP) intende soffermarsi sul rischio, illustrato dalla collega Auriemma, di dare luogo ad un precedente pericoloso modificando i criteri definiti la scorsa legislatura e contenuti nelle Istruzioni fornite dal Ministero dell'interno a tutti i presidenti dei seggi elettorali.

Evidenzia l'importanza di giungere alla definizione di criteri oggettivi ed *ex ante* che non possono mancare ai fini delle

successive attività di verifica cui è chiamata la Giunta.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), intervenendo da remoto, intende chiarire che, a suo avviso, non sono certo sovrapponibili, in relazione alla problematica di cui si sta discutendo, il sistema elettorale nazionale (Camera e Senato) con quello delle elezioni comunali. Tuttavia, ritiene che il principio del *favor voti* sia di carattere generale e universale e che pertanto vada applicato ad ogni tipo di elezione. Evidenzia, infine, che la Giunta non è chiamata a modificare una norma di legge ma a darne una interpretazione in sede applicativa.

Federico FORNARO, *presidente*, intende ribadire che lo spirito dei chiarimenti da lui forniti nel corso della seduta non è mai quello di orientare in alcun modo le decisioni della Giunta quanto piuttosto quello di assicurare che ogni opinione possa essere espressa con tutte le argomentazioni che si ritengono valide. Ci si trova infatti di fronte a due scuole di pensiero entrambe egualmente fondate su ragioni che possono sostenersi. L'importante, a suo avviso, è assicurare a tutti di esporle alla Giunta in maniera chiara, senza preconcetti e in un clima di collaborazione.

Ricorda come, in sintesi, alcuni hanno sostenuto l'opportunità di confermare l'impostazione seguita nella XVIII legislatura, fondata sulle Istruzioni adottate dal Ministero dell'interno sia nel 2018 sia nel 2022, non riscontrando elementi per rivedere l'impostazione che è stata finora applicata. Altri hanno invece sottolineato l'esigenza di far prevalere, in ogni caso, il principio del *favor voti* rispetto alle Istruzioni diramate ai Presidenti di seggio dal Ministero dell'interno, chiedendo che, da ora in avanti, sia seguita la nuova impostazione.

Lo sforzo che chiede a coloro che sostengono la seconda impostazione è quello di evidenziare, nel prosieguo della discussione e nella fase emendativa, le modalità con cui, in tale caso, sarebbe poi applicata la previsione della validità del voto. Infatti, se fosse consentito dalla legge attribuire tale voto al solo candidato uninominale

sarebbe abbastanza pacifico il modo di procedere; invita invece a riflettere sul fatto che così non può essere in base al vigente sistema elettorale rendendosi in tal caso necessario attribuire anche i voti alle liste per la parte proporzionale, modificando di conseguenza le cifre elettorali di lista a livello di collegio uninominale, quindi di collegio plurinominale, poi di circoscrizione e, infine, a livello nazionale. È dunque importante avere contezza degli effetti, anche indiretti, che possono seguire sulla base della normativa elettorale vigente.

Luca SBARDELLA (FDI) si chiede quali potrebbero essere le conseguenze nel caso si decidesse una «forzatura» rispetto al meccanismo vigente attribuendo, nei casi in questione, il voto valido al solo candidato uninominale alla luce dell'incontrovertibile volontà dell'elettore di votare a favore della coalizione che lo sostiene.

Federico FORNARO, *presidente*, ribadisce che in tal caso sarebbe un'interpretazione *contra legem* considerato che la legge n. 165 del 2017 non contempla la possibilità di attribuire il voto al solo candidato uninominale senza procedere alla ripartizione *pro quota* tra le liste.

Carmela AURIEMMA (M5S) concorda con quanto testé rilevato dal Presidente evidenziando come, a suo avviso, equivarrebbe ad introdurre il voto disgiunto, non consentito dalla vigente legge elettorale.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda come il legislatore del 2017 fece la scelta, fino a quel momento inedita nei sistemi elettorali nazionali, di attribuire il voto espresso in favore del solo candidato uninominale tra le liste della medesima coalizione in proporzione ai voti conseguiti nel collegio uninominale. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 270 del 2005 furono infatti superate le previsioni della legge del 1993 relative al voto espresso nel collegio uninominale e il voto dell'elettore era in favore della lista; con la legge n. 165 n. 2017 fu recuperato tale principio stabilendo l'u-

nicità del voto per il collegio uninominale e per la parte proporzionale.

Luca SBARDELLA (FDI) chiede chiarimenti sull'applicazione dei criteri di nullità e validità dei voti rispetto ai collegi non oggetto di ricorsi presentati alla Giunta e su possibili riflessi sul sistema a livello nazionale.

Federico FORNARO, *presidente*, rileva, sulla base dell'esperienza dei dati analizzati riguardo alle precedenti legislature, come sia difficile che ne possa conseguire una modifica nell'attribuzione di seggi a

livello nazionale mentre potrebbero esservi impatti sui dati relativi ai collegi plurinominali oltre che a livello di collegio uninominale.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori fa presente che, dopo l'ampia discussione svolta nella seduta odierna, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno valutarsi tempi e modalità per il prosieguo dell'esame.

Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio
(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 891 Pittalis*) 12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recanti « Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori ».

Audizione di Claudia Caramanna, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, e di Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania 13

Audizione di Renato D'Antuono, presidente della Camera penale di Torre Annunziata, e di Paola Rubini, vicepresidente dell'Unione delle Camere penali italiane 13

SEDE REFERENTE

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI. — Interviene, da remoto, il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 891 Pittalis).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che era stata assegnata alla sola Commissione XII la proposta di legge C. 891 Pittalis, recante « Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ». In considerazione del fatto che quest'ultima proposta tratta argomento analogo a quello oggetto delle proposte di legge in esame presso le Commissioni riunite II e XII, le presidenze delle predette Commissioni hanno sottoposto al Presidente della Camera l'opportunità di procedere a una nuova assegnazione, in sede congiunta.

Avendo il Presidente della Camera disposto l'assegnazione della proposta di legge C. 891 Pittalis alle Commissioni riunite II e XII, comunica che le presidenze ne hanno disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via quindi il seguito dell'esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle 11.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 marzo 2023.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito
dell'esame delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891
Pittalis e C. 910 Maschio, recanti « Disposizioni in
materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del**

**bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative
dei minori ».**

**Audizione di Claudia Caramanna, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Palermo, e di Roberto Di Bella, presidente del Tri-
bunale per i minorenni di Catania.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
11.05 alle 11.45.

**Audizione di Renato D'Antuono, presidente della
Camera penale di Torre Annunziata, e di Paola
Rubini, vicepresidente dell'Unione delle Camere pe-
nali italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
11.45 alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00047 Billi: Sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (<i>Discussione e rinvio</i>)	14
--	----

RISOLUZIONI

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione Ilaria CAVO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00047 Billi: Sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione della risoluzione.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione 7-00047 Billi sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.

Saluta i deputati della Commissione Affari esteri e della Commissione Attività produttive nonché il viceministro Edmondo Cirielli.

Invita, quindi, il deputato Billi a illustrare la risoluzione a sua prima firma.

Simone BILLI (LEGA) illustra la risoluzione a sua prima firma, sottolineando la necessità di mantenere alta l'attenzione nella fase cruciale del negoziato in oggetto: ricorda, infatti, che l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB) è stata prorogata dal 1° aprile al 1° giugno 2023, mentre dal 1° marzo scorso è iniziato il periodo transitorio (*sunrise period*), durante il quale gli aventi diritto possono effettuare presso la Cancelleria del TUB la richiesta di *opt-out*, cioè richiedere l'esclusione dalla competenza del Tribunale.

Propone, quindi, di procedere ad un breve ciclo di audizioni informali al fine di approfondire la tematica con le principali parti interessate.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI evidenzia che il Governo sta lavorando alacremente per ottenere il trasferimento in Italia della sede in questione, in continuità con gli Esecutivi che si sono alternati negli ultimi tre anni, nella consapevolezza che l'Italia – in qualità di terzo contributore netto del bilancio dell'UE – abbia tutti i titoli per conseguire la prescritta maggioranza di 2/3 di voti favorevoli.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), ringraziando il collega Billi per

l'iniziativa ed il viceministro Cirielli per le precisazioni, segnala di aver seguito personalmente il negoziato, insieme al collega Amendola, durante il suo mandato di sottosegretario agli esteri del Governo Draghi. Sulla scorta di questa esperienza, rileva che le trattative per l'assegnazione della sede a Milano sono, di fatto, concluse, il che rende la risoluzione almeno parzialmente superata. Segnala a tale proposito di aver depositato l'interrogazione n. 5-00352 – sottoscritta dai colleghi Quartapelle, Mauri, Roggiani, Peluffo, Cuperlo, Tabacci e Misiani – per chiedere al Ministro degli esteri, più specificamente, quali azioni sta attivando il Governo per garantire che all'Italia sia assegnata l'intera quota di competenze originariamente prevista per la sede di Londra. A suo avviso, infatti, l'Italia – che prima della *Brexit* si collocava al quarto posto in Europa per numero di brevetti – rivendica legittimamente che siano assegnate alla sede di Milano tutte le competenze di Londra, evitando che parte di esse siano distribuite alle sedi di Parigi e Monaco di Baviera.

Sollecita, quindi, il Governo a dare tempestivamente risposta alle questioni poste nella citata interrogazione.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, precisando che ulteriori dettagli saranno forniti nell'apposita sede di sindacato ispettivo, ribadisce il pieno impegno della Farnesina per ottenere il miglior risultato possibile; peraltro, occorre tener conto che si tratta di una trattativa delicata e complessa, come dimostra il tempo impiegato dai precedenti Esecutivi senza riuscire ad addivenire, peraltro, ad un esito definitivo. Rinnova, quindi la disponibilità a replicare all'interrogazione menzionata dal deputato Della Vedova, nei tempi e con le modalità che non interferiscano con l'azione diplomatica in corso.

Ilaria CAVO, *presidente*, concordi le Commissioni, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire entro venerdì 10 marzo le proposte riguardanti i soggetti da audire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sen. Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 16

AUDIZIONI

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il Ministro delle imprese e del *made in Italy* Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sen. Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Cede quindi la parola al Ministro Urso per lo svolgimento della relazione.

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* Adolfo URSO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Grazia DI MAGGIO (FDI), Gerolamo CANGIANO (FDI) e Antonino IARIA (M5S).

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* Adolfo URSO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	27
DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Testo unificato C. 217 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, evidenzia che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII e IX, del testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate.

Fa presente che il provvedimento riproduce in gran parte, con alcune modifica-

zioni e integrazioni, il testo unificato adottato come testo base nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame di proposte di legge di analogo contenuto, il cui iter non si è mai concluso. Con riguardo al contenuto del testo in esame, composto da 8 articoli, segnala che l'articolo 1 è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica (e dunque, a tutti i suoi enti costitutivi ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni) una serie di compiti e iniziative. In particolare, la Repubblica: *a*) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale; *b*) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; *c*) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno; *d*) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore e promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale; *e*) salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza; *f*) garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione eu-

ropea. L'esercizio di tali funzioni è svolto – secondo l'articolo 1 – in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea.

Fa presente a tale proposito che la nostra Costituzione non menziona espressamente la tutela del diritto d'autore, limitandosi a elencare le « opere dell'ingegno » fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r). Ciò, peraltro, in linea con la gran parte delle altre Carte europee, in cui il riferimento esplicito alle creazioni intellettuali, variamente declinate, è piuttosto circoscritto. Come in altri Paesi, però, anche in Italia il fondamento della tutela del diritto d'autore è stato individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ricorda in particolare la sentenza n. 108 del 1995 in cui la Corte osserva che a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore. Sempre secondo la Corte, la protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura. Come richiamato nella sentenza, la giustificazione costituzionale della proprietà intellettuale trova eco nella giurisprudenza della stessa Corte che ha attribuito alla tutela e all'esercizio del diritto di autore una « rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica », tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili (ordinanza n. 361

del 1988 nonché sentenze numero 25 del 1968, 65 del 1972 e 110 del 1973). Segnala inoltre, nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, che l'articolo 17, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che « la proprietà intellettuale è protetta ». Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la tutela della proprietà intellettuale trova radicamento anche nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, all'articolo 1 del Primo protocollo addizionale).

Evidenzia che l'articolo 2 del testo in esame, al comma 1, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare, con proprio provvedimento, ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP. In sede di adozione di tale provvedimento l'Autorità ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (comma 2). Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente, adottando a tal fine un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del titolare dei diritti violati o dei suoi aventi causa o, a seguito di modifica introdotta dalle Commissioni di merito in sede di esame delle proposte emendative, da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (cosiddetto Regolamento sui servizi digitali). Si considerano segnalatori attendibili quegli enti

che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il suddetto provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o, al più tardi, nel corso della diretta stessa; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione. È l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli strumenti di reclamo di cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (comma 3). Come anticipato, i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco all'AGCOM sono il titolare dei diritti o i suoi aventi causa o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori affidabili. A tal fine, essi devono allegare alla richiesta la documentazione relativa, che può consistere in una lista di nomi di dominio e di indirizzi IP attraverso i quali i contenuti diffusi abusivamente vengono resi disponibili. Tale lista può essere periodicamente aggiornata (comma 4). I provvedimenti inibitori assunti dall'AGCOM si eseguono mediante notifica: ai richiedenti il provvedimento medesimo; ai prestatori di servizi di accesso alla rete; ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali; alla coalizione per la lotta ai reati contro la proprietà intellettuale dell'Europol. Ricevuta la notifica, il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca o il fornitore di servizi della società dell'informazione, devono provvedere senza indugio a disabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente indicati nella lista di cui al precedente comma (comma 5). A seguito dell'introduzione di un nuovo comma 5-bis nel corso dell'esame delle proposte emendative, nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i pro-

pri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* stilata annualmente dalla Commissione europea. I provvedimenti inibitori dell'Autorità sono trasmessi alla Procura della Repubblica, che deve ricevere altresì il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (comma 6).

Rileva che l'articolo 3 del testo in esame, al comma 1, novella l'articolo 171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungendo la lettera *h-bis*), al fine di disporre che chiunque, a fini di lucro, esegua abusivamente la fissazione su supporto digitale, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da 2.582 a 15.493 euro. Anche il comma 3 dell'articolo 3 novella la legge n. 633 del 1941, introducendo alcune modifiche all'articolo 174-ter. In primo luogo (lettera *a*) è novellato il comma 1 del citato articolo 174-ter, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche. È altresì novellato (alla lettera *b*) del comma 3) il comma 2 dell'articolo 174-ter della mede-

sima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1.032 a 5.000 euro. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene invece sull'articolo 131-bis del codice penale, terzo comma, numero 4), al fine di escludere la non punibilità per tenuità del fatto anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Segnala quindi che l'articolo 4 del testo unificato in esame prevede un'ulteriore novella alla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, volta a consentire all'autorità giudiziaria il sequestro preventivo e la successiva confisca dei proventi realizzati con le condotte illecite sopra descritte, a tal fine abilitando la medesima autorità giudiziaria all'indagine presso banche e fornitori di servizi di pagamento e di carte di credito, anche all'estero.

L'articolo 5 – sostituito nel corso dell'esame in sede referente – è dedicato a campagne di comunicazione e sensibilizzazione, a cura del Ministero della cultura, sul valore della proprietà intellettuale e per il contrasto dell'abusivismo, della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, promuovendo anche iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

L'articolo 6 punisce l'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Ricorda a tale proposito che il richiamato comma 31 dispone che se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'AGCOM nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso an-

teriormente alla notifica della contestazione.

Quanto all'articolo 7, esso prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità provveda a modificare il regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera della medesima autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni del provvedimento in esame (comma 1). È prevista inoltre, ai sensi del comma 2, l'istituzione di un tavolo tecnico dell'AGCOM, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilità previste dall'articolo 2. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico (comma 3). Segnala quindi che l'articolo 8, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiuntivi dell'AGCOM, prevede infine che il contributo a carico degli operatori, di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006) sia incrementato per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell'1 per mille.

Con riguardo al riparto delle competenze costituzionalmente stabilito, segnala che viene anzitutto in rilievo l'articolo 117, comma 2, lettera *r*), che menziona le « opere dell'ingegno » fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva altresì la materia concorrente « ordinamento delle comunicazioni », declinata attraverso disposizioni che, da un lato, investono l'ordinamento dell'AGCOM, di competenza dello Stato e dall'altro, hanno quale ambito di applicazione l'intero territorio nazionale, con carattere di unitarietà e uniformità che ne giustifica l'attrazione al legislatore statale (secondo quanto previsto, in materia di autorizzazioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2005). Fa presente da ultimo che al titolo di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *l*) in materia di ordinamento penale sono riconducibili le norme che incidono sul codice penale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Evidenzia che l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive è stato sottoscritto a Roma, il 24 maggio 2022, in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia. Fa presente che l'intesa fa seguito all'approvazione della legge n. 91 del 2021 la quale, nell'autorizzare l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale, ha demandato l'individuazione dei limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

Sottolinea che l'Accordo con la Croazia si compone di un preambolo e di quattro articoli. Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione, nel rispetto del diritto internazionale, e in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui tanto l'Italia quanto la Croazia aderiscono.

Rammenta che l'articolo 1 dell'Accordo individua la linea di confine delle zone economiche esclusive (ZEE), nelle quali Ita-

lia e Croazia hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione. Ricorda che l'istituto della zona economica esclusiva è stato introdotto dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e risponde alle richieste avanzate dagli Stati costieri in relazione a zone di pesca esclusive nei mari adiacenti alle acque territoriali. La ZEE, che deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale, comporta il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine (calcolate dalla linea di base del mare territoriale). In base all'Accordo oggetto di ratifica, la linea di confine delle zone economiche esclusive coincide con il confine della piattaforma continentale, della quale sono esplicitate le coordinate, come stabilito dagli accordi bilaterali dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005. Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese.

L'articolo 2 delimita l'oggetto dell'Accordo, escludendo che possa pregiudicare le attività di pesca e i diritti già riconosciuti agli Stati nella rispettiva zona economica esclusiva (ZEE). L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici o deferendo la controversia alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso. Infine, l'articolo 4 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere all'Assemblea sulle proposte emendative ivi presentate. Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Invita pertanto il Comitato a esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 marzo 2023. – Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il

Sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea OSTELLARI.

La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta emendativa Schullian 6.01, avverso la quale è stato presentato ricorso. Nel ricordare che la citata proposta emendativa reca la modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per la semplificazione, rammenta che la presidenza, in base all'articolo 89 del Regolamento, secondo cui sono inammissibili le proposte emendative relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione », ha dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian perché estraneo all'oggetto della discussione, rappresentato esclusivamente dall'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Afferma che la presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma il giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo 6.01. Con riferimento all'argomentazione – riportata nel ricorso – che occorrerebbe uniformare i criteri di composizione delle citate Commissioni bicamerali per consentire a tutti i gruppi parlamentari del Senato e della Camera di parteciparvi con almeno un rappresentante per gruppo, e ciò anche alla luce del fatto che non vi sarebbe altra occasione trattandosi di Commissioni bicamerali previste da leggi che le istituiscono in via permanente, fa presente

che l'oggetto del provvedimento in esame non riguarda la composizione delle Commissioni bicamerali o la modifica delle relative leggi istitutive.

Quanto poi all'analogo caso – anch'esso richiamato nel ricorso – relativo alle proposte emendative relative alla modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presentate nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, evidenzia che in quell'occasione le presidenze delle Commissioni riunite II e XII, competenti per l'esame in sede referente, si pronunciarono – come risulta dal resoconto della seduta del 19 gennaio 2023 – rilevando la presenza di profili di dubbia ammissibilità di tali proposte emendative, precisando al contempo che tali dubbi avrebbero potuto essere superati a fronte del consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari.

Pertanto, in considerazione del citato precedente, la presidenza, nel confermare il giudizio di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian in quanto estraneo all'oggetto delle proposte di legge in esame, fa comunque presente che tale conferma potrà essere rivista laddove si raggiungesse il consenso di tutti i gruppi.

Invita quindi la relatrice, on. Kelany, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 1.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula quindi un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zaratti 1.1 e Zaratti 1.2 che risulterebbero comunque assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento Morassut 1.3, come riformulato. Propone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.2.

Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede ai presentatori dell'emendamento Morassut 1.3 se intendano accettare la riformulazione proposta dalla relatrice.

Filiberto ZARATTI (AVS) accetta la riformulazione dell'emendamento Morassut 1.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Morassut 1.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emenda-

mento Morassut 1.3, come riformulato, risultano assorbiti gli emendamenti Zaratti 1.1 e 1.2.

Accogliendo la richiesta della relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.1.

La Commissione approva l'emendamento 2.2 della relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta emendativa accantonata ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (Testo unificato C. 217 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

il testo in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;

in particolare, ai sensi dell'articolo 1 del testo unificato che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;

l'esercizio di tali funzioni è svolto – sempre secondo l'articolo 1 – in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa

esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;

i successivi articoli del testo unificato intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1 tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, comma 2, lettera *r*), della Costituzione che menziona le « opere dell'ingegno », alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente « ordinamento delle comunicazioni », richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: le relative disposizioni investono l'ordinamento dell'AGCOM, di competenza dello Stato, e hanno quale ambito di applicazione l'intero territorio nazionale, con carattere di unitarietà e uniformità che ne giustifica l'attrazione al legislatore statale, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2005;

le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

la tutela del diritto d'autore, pur non menzionata espressamente nella Costituzione, trova il suo fondamento costituzionale nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha attribuito a tale tutela una « rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica », tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili (sentenza n. 108 del 1995);

sempre secondo la Corte nella sentenza 108, « nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera e il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di

tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). »; si tratta di finalità che – secondo la Suprema Corte – indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi (ordinanza n. 361 del 1988) e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (C. 770 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 770, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;

rilevato che:

per l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale, la recente legge n. 91 del 2021 richiede appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia;

l'Accordo oggetto di ratifica, concluso a Roma lo scorso 24 maggio 2022, attiene alla delimitazione delle reciproche zone economiche esclusive (ZEE), nelle quali Italia e Croazia hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione, nel rispetto della Con-

venzione ONU sul diritto del mare del 1982;

tali delimitazioni vengono individuate nel confine della piattaforma continentale, della quale l'Accordo esplicita le coordinate geografiche, confermando gli accordi bilaterali tra i due Stati dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi (C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori;

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di

prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Emanuela Orlandi aggiungere le seguenti: e di Mirella Gregori.

1.3. (Nuova formulazione) Morassut, Zaratti.

ART. 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2.2. La Relatrice.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	29
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	40
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	32
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	48

SEDE REFERENTE

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 103 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 febbraio i rappresen-

tanti delle forze di maggioranza hanno chiesto di rinviare l'esame delle 13 proposte emendative presentate (*pubblicate nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15 febbraio 2023*) e nell'ufficio di presidenza del 23 febbraio è stato convenuto, all'unanimità dei rappresentanti dei gruppi presenti, di sottoporre al Presidente la richiesta di differimento dell'inizio della discussione in Assemblea al calendario di marzo, avendo acquisito l'esplicito assenso del rappresentante del gruppo di opposizione nella cui quota è iscritto il provvedimento in oggetto.

L'avvio del provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 marzo.

Essendogli stato riferito dello svolgimento di interlocuzioni sul merito degli emendamenti, chiede ai relatori di informare la Commissione sui loro esiti.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, anche a nome del correlatore, ono-

revole Zan, conferma che sono in corso delle riflessioni sul merito delle proposte emendative.

Tenuto conto del fatto che nella giornata odierna il tempo lasciato libero dall'Assemblea alla Commissione appare esiguo, anche al fine di non comprimere il dibattito in Commissione, i relatori propongono concordemente di chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta nella quale sarà possibile disporre del tempo necessario per un ampio dibattito.

Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO si rimette alla decisione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

C. 831 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 34 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Richiama altresì la decisione, assunta dalla Commissione nella scorsa seduta, di esprimersi in senso contrario alla richiesta del gruppo M5S di abbinamento della proposta C 834 Cafiero De Raho recante « Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello ». In quella sede avevo precisato che non vi erano i presupposti dell'abbina-

mento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto l'identità di materia sussiste per il solo articolo 1 della citata proposta, che riguarda la materia della procedibilità, ma non per l'articolo 2 che invece, trattando dell'elenco dei delitti per i quali è precluso il concordato anche con rinuncia ai motivi in appello, riguarda una materia certamente non identica a quella del disegno di legge governativo.

Facendo oggi riferimento a tale decisione della Commissione e ai criteri del richiamato articolo 89 del regolamento, dichiara che sono da considerarsi inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi:

Ascari 1.01., in quanto novella l'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sulla permanenza dell'efficacia di talune misure cautelari nei confronti di condannati per specifici delitti che beneficiano della sospensione condizionale della pena;

Ascari 1.02., che inasprisce la pena in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

Ascari 1.03, che estende la fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale anche al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;

Ascari 1.04., che modifica gli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, al fine di sostituire la locuzione « persona » a quella di « uomo » nel codice penale;

Enrico Costa 2.1., limitatamente alla parte conseguenziale, che modifica il comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al fine di evitare che per norme riguardanti sanzioni penali in materia di reddito di cittadinanza vi sia l'abrogazione dal 1° gennaio 2024, come previsto dalla legislazione vigente (mentre la parte principale risulta ammissibile in quanto si li-

mita ad integrare l'articolo 2 del testo in esame con quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019);

Ascari 3.03., che modifica l'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, al fine di estendere lo strumento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa qualora si proceda per specifiche fattispecie di reato;

Ascari 3.04., che modifica l'articolo 292 del codice di procedura penale, al fine di accelerare l'adozione di misure cautelari con riguardo ai reati di cui all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a*) e lettera *a-bis*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice;

Ascari 3.05., che modifica l'articolo 310 del codice di procedura penale, al fine di escludere la sospensione delle misure cautelari in sede di accoglimento dell'appello del pubblico ministero quando si proceda per maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori e vi sia siano rischi per la persona offesa;

Ascari 3.06., che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*;

Ascari 3.07., che reca modifiche all'articolo 362 del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni da persone minori da parte del pubblico ministero;

Ascari 3.08., che modifica l'articolo 384 del codice di procedura penale, al fine di consentire il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori;

D'Orso 3.09., che modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta;

Cafiero De Raho 3.010., che reca modifiche all'articolo 599-*bis* del codice di

procedura penale in materia di concordato in appello;

Cafiero De Raho 3.011., che prevede la reviviscenza del comma 2 del citato articolo 599-*bis* del codice di procedura penale;

D'Orso 3.012., che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di sopprimere le disposizioni in materia di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale e le disposizioni in materia di avocazione e criteri di priorità, entrambe introdotte dal citato decreto legislativo nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

D'Orso 3.013., che, analogamente, interviene sull'articolo 41 del decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di sopprimere la disposizione in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice, introdotta dal citato decreto legislativo nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e di sopprimere il medesimo articolo 344-*bis*;

Vinci 3.019., che modifica l'articolo 260 del codice penale militare di pace, al fine di ampliare il novero dei reati punibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare.

In relazione alle valutazioni di ammissibilità, tiene infine a precisare di aver adottato criteri non restrittivi, in funzione di consentire la più ampia trattazione possibile delle proposte avanzate dai colleghi, ammettendo proposte emendative che pure presentavano profili di criticità in ordine alla loro congruità con le materie oggetto del provvedimento, quali in particolare l'emendamento del collega Enrico Costa 2.1, per la prima parte, nonché gli articoli aggiuntivi Ascari 1.09 e Dori 1.013.

Avverte, infine che, che considerato l'imminente avvio della seduta pomeridiana dei

lavori dell'Assemblea, la Commissione potrà aggiornare i propri lavori ad una prossima seduta, da svolgere dopo aver acquisito, ove i gruppi ritengano di proporli, eventuali ricorsi sulle pronunce di inammissibilità, per la cui presentazione fissa il termine delle 17 della giornata odierna.

Valentina D'ORSO (M5S) conferma la richiesta di disporre di un termine per la presentazione di ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità, sottolineando come il breve tempo a disposizione della Commissione prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea non consenta comunque alla Commissione di iniziare ad esaminare le proposte emendative presentate.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di convocarla oggi al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, o nella giornata di domani.

Maria Carolina VARCHI (FDI), prendendo atto della legittima richiesta di disporre di termini per promuovere il riesame delle dichiarazioni di inammissibilità, chiede che si tenga conto dell'esigenza di disporre di adeguati spazi di lavoro della Commissione, chiamata a riferire in Assemblea il prossimo 13 marzo. Evidenzia pertanto l'opportunità che la Commissione sia convocata a stretto giro, anche eventualmente al termine dei lavori dell'Aula, non solo per comunicare l'esito degli eventuali ricorsi presentati ma anche per procedere con l'esame delle proposte emendative ammissibili.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — *Interviene il*

viceministro della giustizia **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 18.45.

Sui lavori della Commissione.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, in via preliminare, intende condividere con i componenti della Commissione la notizia appena trasmessa dalle agenzie di stampa relativa alla conferma da parte della Corte di Cassazione delle condanne per l'omicidio dell'avvocato palermitano Enzo Fragalà, che è stato anche parlamentare per diverse legislature. In essa trova altresì conferma che Enzo Fragalà è stato una vittima della mafia per aver svolto in modo coraggioso il suo ruolo di avvocato.

Passando al tema per cui ha chiesto la parola, richiama nuovamente l'attenzione dei colleghi sulla necessità che la Commissione Giustizia sia coinvolta in sede referente nell'esame delle proposte di legge in materia di separazione delle carriere dei magistrati, attualmente assegnate alla sola Commissione Affari costituzionali, che sta svolgendo un'approfondita attività conoscitiva. Nella consapevolezza che della questione è stata già investita la Presidenza della Camera, ritiene che l'ampiezza dell'impatto sulla funzione e sull'organizzazione giudiziaria renda indispensabile un coinvolgimento della Commissione di settore non limitato alla fase consultiva. Ritiene quindi che sia giunto il momento di formalizzare la richiesta di procedere in sede di Commissioni riunite.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) si associa al ricordo del collega avvocato Fragalà, penalista rappresentativo del Foro siciliano che ha operato in un contesto sicuramente difficile, pagando con la vita il suo impegno lavorativo e la sua onestà. Nell'evidenziare che le sentenze vanno sempre rispettate e che una condanna non può essere mai un'occasione di giubilo, esprime il proprio sollievo per il fatto che sia stata fatta finalmente giustizia con una pronuncia definitiva su un efferato delitto che ha coinvolto un collega con cui

ha avuto l'occasione di lavorare in più circostanze.

Quanto alla richiesta della collega Varchi di sollecitare l'assegnazione congiunta delle proposte di legge costituzionale, al cui esame egli partecipa in quanto primo firmatario di una di esse, si riserva di esprimersi dopo aver svolto le opportune interlocuzioni con il suo gruppo parlamentare.

Valentina D'ORSO (M5S) si unisce ai colleghi intervenuti nel ricordo dell'avvocato Fragalà, segnalando che la sua tragica vicenda ha segnato la vita del Foro palermitano. Dichiarò di avere un legame particolare personale con quanto successo in quanto il suo giuramento come avvocato è avvenuto pochi giorni dopo l'omicidio e che pertanto rammenta con commozione quei fatti. Coglie, inoltre, l'occasione per rivolgere un pensiero ai familiari dell'avvocato Fragalà in queste circostanze.

In merito alla questione dell'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di separazione delle carriere dei magistrati, ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva già richiesto che i lavori della Commissione fossero programmati tenendo conto dell'esigenza di dover partecipare anche alle sedute della Commissione Affari costituzionali dedicate a tale argomento. Dichiarò di condividere pertanto la proposta avanzata dalla deputata Varchi.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

C. 831 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la presidenza si è espressa sulle proposte di legge ritenute inammissibili, fissando il termine per proporre eventuali reclami. Al riguardo, tenuto conto dei ricorsi pervenuti, la presi-

denza ha ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative:

Enrico Costa 2.1., con riguardo alla parte consequenziale, in relazione alla stretta consequenzialità logica tra la prima parte – che la presidenza considera ammissibile – e la parte riguardante la volontà di stabilizzazione della fattispecie penale che, invece, a legislazione vigente risulterebbe abrogata a partire dal 1° gennaio 2024;

Ascari 3.08., in relazione alla sua connessione in senso lato alla misura coercitiva temporanea dell'arresto in flagranza di reato oggetto dell'articolo 3.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, ricorda come le audizioni svolte hanno confermato la problematicità del contenuto dell'articolo 3.

Infatti se appare comprensibile la preoccupazione di assicurare una maggiore tutela rispetto ad alcuni reati predatori e di dare del tempo per la presentazione della querela, non appare accettabile la soluzione proposta, che stride fortemente con l'impianto dell'ordinamento in quanto si rischia di effettuare un arresto di 48 ore senza che poi si verifichino i presupposti per la procedibilità del reato.

Sottolinea che sarebbe invece più agevole procedere a ripristinare la procedibilità d'ufficio per determinati reati che determinano un forte allarme sociale. Segnala in proposito che il suo gruppo ha infatti presentato sia un emendamento che prevede tale misura per una serie di reati, sia proposte relative a singole fattispecie, dove auspica si possa incontrare una maggiore sensibilità di altre forze politiche, anche della maggioranza. Esprime un appello a valutare con attenzione tali proposte per non lasciare sole le persone offese da reati particolarmente odiosi assumendo una posizione coerente con quanto dichiarato in passato.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'emendamento Enrico Costa 2.1 ed esprime parere

favorevole sull'emendamento Vinci 3.2. Esprime, quindi, parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Enrico Costa 2.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) prima di illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.1, ricorda che il provvedimento in esame propone di reintrodurre la procedibilità d'ufficio per tutti i reati con finalità di mafia di terrorismo per correggere un errore della riforma Cartabia che ha eliminato la procedibilità d'ufficio per molti reati. Ciò non ha consentito di valutare l'importanza del bene giuridicamente protetto.

Rileva che la tutela di tali beni, in molti casi, è nell'interesse non del singolo ma della collettività. Eliminare la procedibilità d'ufficio per reati quali il sequestro di persona o la violenza privata rappresenta pertanto un sovvertimento dei valori. Non è possibile rimettere alla querela di parte la possibilità di perseguire un reato come un furto commesso con violazione di domicilio e con volto travisato.

Nello stesso tempo sottolinea che non appare praticabile la previsione di procedere ad un arresto di un soggetto quando non si ha ancora certezza circa la procedibilità del reato. Ritene pertanto che occorre ampliare ad altre fattispecie, oltre che per i reati di mafia e terrorismo, la procedibilità d'ufficio, tenendo conto anche del fatto che alcune vittime di reato, anche in contesti diversi, possono non avere il coraggio di sporgere denuncia. In conclusione, ribadisce che un Paese democratico deve offrire una piena tutela ai propri cittadini per reati che non possono essere considerati bagatellari.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.2 per sottolineare come lo stesso, al pari delle successive proposte emendative a sua prima firma 1.3 e 1.4, sia volto ad introdurre un intervento che si coordina con lo spirito del provvedimento, rafforzandone l'efficacia. In particolare, precisa che l'emendamento 1.2, specularmente all'emendamento 1.4, prevede che si mantenga la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati anche ove ricorra la dissociazione.

Ritiene inoltre che anche l'emendamento 1.3 rafforzi l'obiettivo del disegno di legge in esame in quanto è finalizzato a prevedere la procedibilità d'ufficio anche per le contravvenzioni procedibili attualmente a querela quando ricorrono le medesime circostanze aggravanti delle finalità mafiose e del metodo terroristico.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Gianassi 1.2 e 1.3, precisando che invece sull'emendamento Gianassi 1.4 il Movimento 5 stelle voterà in senso contrario in quanto l'aggravante di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale si applica soltanto ai delitti e non anche ai reati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 1.2, 1.3, 1.4 e l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.05.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.06 che, modificando l'articolo 582 del codice penale, prevede che per il delitto di lesioni personali sia prevista la procedibilità d'ufficio.

Sottolinea come infatti tale delitto investa un bene protetto dalla Costituzione la cui tutela ad avviso del suo gruppo non può essere rimessa al privato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.06.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.07 che intro-

duce un correttivo al provvedimento sollecitato anche dall'Associazione vittime della strada in materia di lesioni gravissime.

In particolare, sottolinea come la proposta emendativa sia volta a sottrarre dalla procedibilità a querela le lesioni stradali gravissime. Evidenzia infatti come nel caso di sinistri, in cui è necessario cristallizzare la scena, subordinare la procedibilità alla querela di parte e quindi condizionare all'apertura di un procedimento attività probatorie che devono essere immediatamente esperite o lo stesso sequestro della vettura.

Chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di riconsiderare la proposta emendativa in discussione, che non impatta sull'impianto del provvedimento e che va anche incontro alle esigenze di coloro che devono acquisire le prove.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) sottolinea come per prassi, in presenza di un incidente stradale, le procure effettuano il sequestro del veicolo e lo trattengono fino alla scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.

Ritiene che, indipendentemente dalle valutazioni svolte dalla collega D'Orso e da lui non condivise, non sussista il problema evidenziato dalla proposta emendativa e pertanto dichiara il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo in discussione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.07.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.08, con il quale si abroga il sesto comma dell'articolo 605 del codice penale che prevede la procedibilità a querela per il delitto di sequestro di persona.

Ritiene infatti che si tratti di un reato particolarmente grave per il quale è necessario che la procedibilità si avvii su impulso dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cafiero De Raho 1.08 e Ascari 1.09.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiunto a sua prima firma 1.010 che prevede la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza privata. Sottolinea ancora una volta come si tratti di un bene tutelato dalla Costituzione che ad avviso del suo gruppo deve essere protetto indipendentemente dalla volontà del singolo.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) rileva come il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, oggetto dell'intervento dell'articolo aggiuntivo in esame, non desti un particolare allarme sociale, essendo nella prassi utilizzato in relazione a fattispecie non particolarmente gravi, come il parcheggio dell'auto in seconda fila, e per tale ragione dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa Cafiero De Raho 1.010.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.010.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.011 con il quale si prevede la procedibilità d'ufficio per il reato di violazione di domicilio. In proposito, rammenta come la Costituzione consideri il domicilio un bene inviolabile.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.011.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.012 volto a sanare una contraddizione del legislatore che all'articolo 624 del codice penale prevede che mentre il furto è punibile a querela della persona offesa, si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace o se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro e pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sot-

tratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Ritiene che, poiché tale disposizione non pone sullo stesso piano condotte parimenti gravi, la proposta emendativa in esame sia opportunamente volta a prevedere sempre la procedibilità d'ufficio.

Enrico COSTA (A-IV-RE) non condivide le osservazioni del collega Cafiero de Raho che lasciano sottintendere che la procedibilità a querela corrisponda ad un minor rigore nel perseguire il reato.

Osserva invece come – dopo che lo Stato ha definito il disvalore di un reato – prevederne o meno la procedibilità a querela significa esclusivamente legare all'interesse della persona offesa la facoltà di procedere o meno nei confronti dello stesso.

Rammenta, quindi, come nella precedente legislatura la maggioranza, della quale faceva parte anche il Movimento 5 Stelle, ha conferito al Governo la delega al fine di estendere il novero di reati procedibile a querela. Nel corso della campagna elettorale, il Movimento cinque Stelle ha poi avuto un ripensamento.

A suo avviso, la scelta di ampliare i casi di procedibilità a querela è stata improntata non a un minor rigore ma a un senso di realismo, in quanto spesso le aule dei tribunali sono intasate da processi per i quali la persona offesa non nutre particolare interesse.

Osserva, quindi, come nel momento in cui si ritenesse necessaria la querela per procedere nei confronti di taluni reati, si dovrebbe anche essere coerenti e non affermare – come fatto da taluno – che tale previsione va a vantaggio dei criminali.

Ribadisce di aver votato a favore di tale disposizione nella precedente legislatura e sottolinea di non essersi pentito di tale scelta, mentre osserva che con il provvedimento in discussione si sta in parte tornando indietro.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo a riflettere, eventualmente ai fini di un approfondimento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, sull'even-

tualità che la persona privata della libertà personale e liberata in assenza di querela, possa presentare l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come il collega Enrico Costa, intervenuto sull'articolo aggiuntivo a sua firma 1.012, in realtà stia trattando un tema estraneo a tale proposta emendativa.

Enrico COSTA (A-IV-RE) conviene con il collega Cafiero de Raho e si riserva di intervenire nuovamente sulla questione al momento in cui verrà trattata.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.012.

Devis DORI (AVS) illustra gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.013 e 1.015, animati dalla medesima *ratio*. Precisa che tali proposte emendative recepiscono le richieste di alcune associazioni ambientaliste e animaliste che hanno posto all'attenzione della Commissione una circostanza che travalica la finalità deflattiva perseguita dalla cosiddetta riforma Cartabia giungendo a rendere di fatto inapplicabili le norme che l'ordinamento prevede a tutela dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici.

In particolare, sottolinea come in tutte le ipotesi in cui siano lo Stato, le regioni, le province autonome e gli altri enti pubblici ad essere annoverabili quale persona offesa, perché privata di parte del proprio patrimonio indisponibile, ricorra una oggettiva impossibilità degli stessi di presentare una querela e dunque di consentire la tutela del bene giuridico leso dalla condotta criminosa.

In particolare, osserva che l'articolo 624 del codice penale, come modificato dalla riforma Cartabia, prevede che la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 – escludendo però l'ipotesi in cui il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede – e 7-bis.

Osserva che tale formulazione comporta una riduzione delle ipotesi di riconoscimento della procedibilità d'ufficio a fronte della commissione del delitto *de quo* anche in numerosissimi casi in cui ricorrono talune circostanze aggravanti espressamente prevista all'articolo 625 del codice penale o a tale norma ricondotte in sede giurisprudenziale.

Rileva come tale problematica si sia manifestata subito dopo l'entrata in vigore della citata riforma, rendendo, di fatto, inermi le autorità preposte alla repressione di fenomeni diffusi e caratterizzati dalla mancanza di strumenti normativi idonei a reprimerli efficacemente. Precisa quindi che le proposte emendative a sua firma modificano l'articolo 625 del codice penale per salvaguardare la perseguibilità d'ufficio di tali fattispecie di reato e delle relative circostanze aggravanti.

Chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di effettuare un'ulteriore valutazione delle proposte emendative in discussione.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi Dori 1.013 e 1.015, sottolineando di dividerne lo spirito ma di ritenere che la formulazione dell'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.014 – del quale invita il collega Dori alla sottoscrizione – sia più efficace, prevedendo, attraverso la parola « ovvero », una alternativa. In particolare sottolinea come la proposta emendativa del suo gruppo introduca una nuova fattispecie, a differenza di quelle del collega Dori che invece agiscono su fattispecie già previste restringendone il campo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Dori 1.013, Cafiero De Raho 1.014 e Dori 1.015.

Maria Carolina VARCHI (FDI), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, l'emendamento Enrico Costa 2.1, precedentemente accantonato.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a

quello della relatrice, precisando come non vi sia una contrarietà nel merito della proposta. Tuttavia, è allo studio degli uffici legislativi una soluzione giuridica che affronta in modo sistematico il tema. Invita quindi il collega Costa a presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea, che si riserva di accogliere a nome del Governo.

Enrico COSTA (A-IV-RE) solleva perplessità sull'efficacia dell'annunciata soluzione, laddove provenga dagli stessi soggetti che hanno prodotto tale criticità. Ricorda infatti che è stato il Governo, nella legge di bilancio per l'anno 2023, a prevedere l'abrogazione delle norme del decreto-legge n. 4 del 2019 in tema di reddito di cittadinanza, senza accorgersi che si sarebbe realizzata anche l'abrogazione delle norme penali riguardanti la sua illecita percezione.

Inoltre, teme che un'ulteriore problematica si verrà a creare per effetto dell'articolo 3 del disegno di legge in esame per quanto concerne i profili dell'ingiusta detenzione di coloro nei cui confronti non verrà esposta querela.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO ribadisce l'importanza di una soluzione meditata rispetto alla complessa tematica dell'abrogazione di norma penale abrogatrice e dichiara nuovamente di condividere un ordine del giorno in materia.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) ritiene doveroso precisare che in questo caso non si verrebbe comunque a determinare una vera *abrogatio criminis*, quanto piuttosto la mera soppressione di una norma incriminatrice speciale, restando comunque ferme le fattispecie penali di carattere generale.

Enrico COSTA (A-IV-RE) ritira l'emendamento a sua firma 2.1.

Valentina D'ORSO (M5S), evidenziando il carattere oppressivo dell'emendamento 3.1. a sua prima firma, riprende la sollecitazione sul tema dell'ingiusta detenzione

sollevata dal collega Costa, suscettibile di produrre ricadute economiche rilevanti per l'erario. Nelle audizioni sono emerse criticità e dubbi su questa norma, anche sotto il profilo dell'impatto pratico sull'operato delle forze dell'ordine, anche in ragione della sofferenza di organico, che renderà particolarmente onerosa la ricerca della persona offesa.

Enrico COSTA (A-IV-RE) si sofferma sulla vaghezza della locuzione utilizzata nella norma in esame di « pronta rintracciabilità », circostanza da cui dipende la compressione di un bene fondamentale quale la libertà personale. Ritieni che il Governo, intervenendo di volta in volta sull'onda di fatti di cronaca, non realizza l'obiettivo di configurare un quadro normativo certo e coerente sul piano costituzionale, che consenta alle forze dell'ordine di orientarsi. Pertanto, preannunciando un proprio emendamento sul punto, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 3.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Vinci 3.2., ritiene che tale proposta, integrando il meccanismo previsto dall'articolo 3 del provvedimento, vada a rendere maggiormente complesso il procedimento delineato.

Difatti, nel caso di arresto in flagranza e in mancanza della querela, il giudice, nel caso di rito direttissimo, sarà costretto a sospendere il processo, in attesa della verifica della volontà della persona offesa circa la perseguibilità del reato. Si domanda, quindi, se il soggetto arrestato a seguito della sospensione del processo verrà rimesso in libertà e se, nel caso in cui non vi sarà la querela, avrà diritto ad un indennizzo per l'illegittima detenzione patita.

Inoltre, ritiene che la complessiva procedura delineata dall'articolo 3 finisca per determinare un inutile aggravio dei compiti delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria ed esponga tali soggetti, data la farraginosità delle norme in questione, anche

ad eventuali sanzioni disciplinari. Fa presente che tale aggravio procedurale si aggiunge già alla grave carenza di organico di cui soffrono le forze dell'ordine, che potrebbe portare alla paralisi dell'attività svolta da quest'ultime, anche alla luce della necessità che esse dovranno rintracciare la persona offesa del reato per cui si è proceduto all'arresto. Pertanto, a nome del proprio gruppo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.2. Vinci.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), replicando al collega Cafiero de Raho, ritiene opportuno precisare, in primo luogo, che nella prassi del rito direttissimo avviene già costantemente che le forze dell'ordine provvedano a rintracciare immediatamente la persona offesa del reato. Pertanto, la norma in oggetto non crea nessun aggravio di lavoro per le forze di polizia. In secondo luogo, sulla possibilità di disporre un indennizzo per ingiusta detenzione in caso di mancanza di querela, rammenta che l'arresto in flagranza di reato è pur sempre un arresto legale e legittimo pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, non crede che potrà mai essere riconosciuto un risarcimento in un caso del genere. Ritieni pertanto che l'emendamento anche a sua firma migliori il disegno di legge in discussione. Infine, quanto alle modalità per la proposizione della querela, nota come già adesso vi siano modalità per poter presentare la querela anche con forme semplificate.

Enrico COSTA (A-IV-RE) ritiene che l'introduzione della possibilità di sospendere il rito direttissimo prevista dall'emendamento in discussione farebbe cambiare la natura di quest'ultimo in senso contraddittorio rispetto alla sua stessa denominazione.

Francesco GALLO (MISTO) annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 3.2. Vinci.

La Commissione approva l'emendamento Vinci 3.2 (*allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S), sottoscrivendo l'articolo aggiuntivo 3.08 Ascari, evidenzia che si tratta di un emendamento molto importante volto a contrastare la violenza di genere, sul quale richiama l'attenzione di tutti i colleghi. Difatti, l'emendamento in questione prevede che, nei casi di reati particolarmente gravi come quelli di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, venga disposto il fermo del soggetto indiziato, al fine di evitare la possibile commissione di reati ben più gravi, come spesso testimoniato da recenti fatti di cronaca. Si tratta di un ulteriore tassello per completare e rendere più efficace la normativa denominata « codice rosso » riguardante la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Pertanto, facendo appello soprattutto a quelle forze politiche, come la Lega, che hanno fatto di questi temi un proprio cavallo di battaglia, si appella alla sensibilità dei colleghi per trovare una maggioranza quanto più ampia possibile per approvare questo emendamento.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) evidenziando come la formulazione della proposta emendativa lo renda tecnicamente incomprensibile, fa presente che, essendo i reati previsti caratterizzati dall'elemento dell'abitudine, e cioè da un comportamento che si protrae nel tempo, sa-

rebbe contraddittorio prevedere il requisito del grave e imminente pericolo del compimento della condotta per disporre il fermo dell'indiziato. Pertanto, a nome del gruppo di Forza Italia, annuncia il voto contrario sull'articolo aggiuntivo 3.08 Ascari.

Enrico COSTA (A-IV-RE) condivide la valutazione del collega Calderone circa la natura abituale dei due reati citati dalla proposta emendativa, circostanza che non si adatta alla disciplina prevista dall'emendamento. Pertanto, pur ritenendo meritevole la finalità esplicitata dall'onorevole D'Orso, ritiene che la sua traduzione in una proposta emendativa vada ulteriormente affinata.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 3.08.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili, avverte che il testo, come risultate dalla proposta emendativa approvata, sarà trasmesso alle Commissioni in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25

ALLEGATO 1

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.**C. 831 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al Libro II del codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582:

1) al primo comma, le parole: « , a querela della persona offesa, » sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa »;

b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: « sei anni » sono inserite le seguenti: « e si procede d'ufficio »;

2) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 623-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli, 590-*bis*, primo comma e 612, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute da-

gli articoli 270-*bis*.1, primo comma, e 416-*bis*.1, primo comma »;

f) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 »;

g) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: « se il fatto è commesso » sono aggiunte le seguenti: « ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero »;

h) all'articolo 649-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 634, primo comma, e 635, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-*bis*.1, primo comma, e 416-*bis*.1, primo comma ».

1.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: All'articolo 270-*bis*.1 del codice penale, inserire le seguenti:* al quarto comma, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dal sesto comma » e.

1.2. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: delitti con la seguente: reati.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire la parola: delitti con la seguente: reati.

1.3. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Al l'articolo 416-bis.1 del codice penale, *inserire le seguenti*: al quarto comma, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dal quinto comma » e.

1.4. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 165, quinto comma, del codice penale)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero. Nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 del presente codice e valutate le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può tuttavia disporre in ogni momento l'autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la persona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato ».

1.01. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni e sei mesi ».

1.02. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)

1. All'articolo 570-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio ».

1.03. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

1. All'articolo 575 del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

2. All'articolo 579, primo comma, le parole: « un uomo, col consenso di lui » sono sostituite dalle seguenti: « una persona, con il suo consenso ».

3. All'articolo 584 del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

1.04. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582:

1) al primo comma, le parole: « , a querela della persona offesa, » sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Se la malattia ha una durata

non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. »;

b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: « sei anni » sono aggiunte le seguenti: « e si procede d'ufficio »;

2) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 »;

f) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: « se il fatto è commesso » sono aggiunte le seguenti: « ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero ».

1.05. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 582 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

1. All'articolo 582 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , a querela della persona offesa, » sono soppresse;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti

previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. »;

1.06. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

1. All'ultimo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, dopo le parole: « della persona offesa se », sono aggiunte le seguenti: « si procede per le lesioni gravi e ».

1.07. D'Orso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 605 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

1. All'articolo 605 del codice penale, il sesto comma è abrogato.

1.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale)

1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-*ter*) ».

1.09. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 610 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

1. All'articolo 610 del codice penale, il terzo comma è abrogato.

1.010. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: « sei anni » sono aggiunte le seguenti: « e si procede d'ufficio »;

b) il quarto comma è abrogato.

1.011. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 624 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

1. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 ».

1.012. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)

1. All'articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: « se il fatto è commesso », sono inserite le seguenti: « ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali ».

1.013. Dori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: « se il fatto è commesso » inserire le seguenti: « ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali, ovvero ».

1.014. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: « se il fatto è commesso » inserire le seguenti: « ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali ».

1.015. Dori.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: « nonché per i delitti commessi » sono inserite le seguenti: « in violazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, o ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al comma 318 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « da 1 a 13 » sono inserite le seguenti: « a eccezione dell'articolo 7, commi da 1 a 3-bis ».

2.1. Enrico Costa.

(Riammessa la parte consequenziale)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

2-ter. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta

sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

3.2. Vinci, Bisa, Calderone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 282-ter del codice di procedura penale)

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva, il divieto di cui al comma 1 del presente articolo può essere disposto anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del presente codice, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del medesimo codice ».

3.03. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera

a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo ».

3.04. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 310 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 310, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma non si applica nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice ».

3.05. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 316 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle

persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento ».

3.06. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 362 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 362, comma 1-bis del codice di procedura penale, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche ».

3.07. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice »;

b) al comma 2, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis ».

3.08. Ascari.

(Riammesso)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « le determinazioni in merito alla confisca, » sono soppresse e le parole: « congrue le pene indicate, » sono sostituite dalle seguenti: « congrua la pena indicata ».

3.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello)

1. All'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati

dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ».

3.010. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Reviviscenza del comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: « 599-bis, comma 2 » sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale riacquista efficacia nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

3.011. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 comma 1, le lettere a) e o) sono soppresse;

3.012. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e soppressione

dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale)

1. All'articolo 41, comma 1, la lettera *ff*), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è soppressa.

2. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato.

3.013. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al codice penale militare di pace in materia di condizione di procedibilità)

1. All'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, di cui al

regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2. In sede di prima applicazione, per i reati militari divenuti perseguibili a richiesta ai sensi dell'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace come modificato dal comma 1 del presente articolo, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di procedimento può essere proposta entro 30 giorni dalla medesima data.

3. Durante la pendenza del termine di cui al comma 2, si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

3.019. Vinci, Bisa, Calderone.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.**C. 831 Governo.****PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il

termine previsto dalla legge per la proposizione ».

2-ter. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

3.2. Vinci, Bisa, Calderone.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo Luzi (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 49

AUDIZIONI

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo Luzi.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Teo LUZI, *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anastasio CARRÀ (LEGA), Roberto BAGNASCO (FI-PPE), Paola Maria CHIESA (FDI), Stefano GRAZIANO (PD-IDP) e Nicola CARÈ (PD-IDP).

Teo LUZI, *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia il Generale Luzi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	51
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'UE. COM(2022)583 <i>final</i> (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	51
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)	76

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto n. 24.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto n. 25.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto n. 26.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto n. 27 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 24, 25, 26 e 27</i>)	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	60
DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	60
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata)	81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, segnala che sono ancora in corso di acquisizione gli elementi di risposta del Governo riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2023 e alle relative proposte emendative.

Non essendovi obiezioni, rinvia la trattazione dei provvedimenti in sede consultiva al termine degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE.

COM(2022)583 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2023.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel depositare una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), segnala che essa recepisce le osservazioni emerse in maniera trasversale durante le audizioni svolte nel corso dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del provvedimento.

Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare ulteriori rilievi provenienti dai gruppi chiedendo di formulare tempestivamente eventuali proposte di modifica o integrazione in modo da consentire l'approvazione del documento finale nella seduta convocata per la giornata di domani.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, comunica che i rilievi dei gruppi parlamentari sulla proposta di documento finale formulata dalla relatrice dovranno essere presentati entro la giornata di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ».

Atto n. 24.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ».

Atto n. 25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ».

Atto n. 26.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ».

Atto n. 27.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 24, 25, 26 e 27).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione provvedono alla ripartizione per l'anno 2021 della quota di pertinenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi del 2018, riferiti all'anno 2017. Rammenta che la legge n. 222 del 1985 stabilisce, infatti, che tale quota è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente.

In merito agli atti all'esame della Commissione, evidenzia preliminarmente che sulla base delle informazioni disponibili nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, solo il 41,79 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, si tratta di 17.223.272 contribuenti su un totale di 41.211.336. Quanto alle scelte compiute dai contribuenti a favore dei soggetti e degli enti beneficiari dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2021, segnala che il 15,65 per cento dei contribuenti che hanno effettuato una scelta espressa ha optato in favore dello Stato, mentre il 78,5 per cento ha optato in favore della Chiesa cattolica. Il 3,13 per cento dei contribuenti che hanno espresso la scelta sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF ha optato in favore dell'Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, mentre una quota minore di contribuenti ha optato per le altre confessioni ammesse tra i beneficiari.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, la quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF può essere destinata a cinque categorie di intervento: interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed effi-

ciantamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica.

I quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferiti al riparto della quota relativa all'annualità 2021, afferiscono a quattro delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, in quanto la quota assegnata all'edilizia scolastica è stata destinata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, a interventi di edilizia scolastica conseguenti a eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Per tale categoria, quindi, la procedura di assegnazione delle risorse è gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Segnala che, a fronte di un ammontare complessivo di risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose pari, nel 2021, a poco meno di 1,43 miliardi di euro, le risorse complessivamente disponibili per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2021, ripartite con gli schemi in esame, sono pari a 62.456.536 euro.

Sulla base delle scelte dei contribuenti, l'importo teoricamente spettante allo Stato sarebbe pari, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento delle finanze, a 215.839.692 euro. L'autorizzazione di spesa relativa alla quota parte di competenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF e i relativi importi iscritti in bilancio sono stati, tuttavia, decurtati nel tempo da numerose disposizioni legislative, che ne hanno previsto la destinazione ad altre finalità. Per l'anno 2021, le riduzioni ammontano nel complesso a oltre 137,8 milioni di euro. Per maggiori dettagli, rinvia alla documentazione sugli schemi di decreto in esame curata dal Servizio Studi.

Per effetto di tali riduzioni, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale è risultato, nel rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2021, pari a circa 78,1 milioni di euro.

Da tale importo, affluito al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse, è stata inoltre decurtata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, la quota da trasferire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari al 20 per cento dello stanziamento affluito alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorda che, con riferimento alla riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale si è pronunciata più volte la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come la destinazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato verso finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 222 del 1985, talvolta persino antitetiche alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto, che trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini, determinando, secondo il giudice contabile, il venir meno dell'affidamento, derivante dalla sottoscrizione, sull'utilizzo della quota stessa.

Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF attribuita alla diretta gestione statale. Tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte dei conti, continuano ad applicarsi le riduzioni, molte delle quali a carattere permanente, previste da disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del predetto divieto.

Il piano di ripartizione delle risorse 2021 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. Fa presente, al riguardo, che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto

criterio di ripartizione, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2022, sulla base di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sarà rimessa direttamente al contribuente.

L'importo di 62.456.536 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 12.491.307 euro. Per quanto concerne la categoria relativa all'« Edilizia scolastica », come si è detto, la quota di competenza è trasferita direttamente al Ministero dell'istruzione e del merito, cui compete la gestione della procedura di assegnazione delle relative risorse.

Con riferimento alle restanti quattro categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2021 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono quindi all'esame della Commissione quattro distinti schemi di decreto, riferiti, rispettivamente, agli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 24), agli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 25), agli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 26) e agli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 27).

Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi ammessi nell'ambito di ciascuna categoria, alla quota calcolata in parti uguali per le diverse finalità, si aggiungono, per ciascuna categoria, le risorse derivanti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. In particolare, si tratta di: 1.605.207 euro per la categoria « Conservazione di beni culturali »; 59.692

euro per la categoria « Rifugiati »; 58.940 euro per la categoria « Calamità naturali »; 6.758 euro per la categoria « Fame nel mondo ».

Alla dotazione spettante alla categoria « Conservazione di beni culturali » va aggiunto, altresì, il residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 7.528.735 euro, riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo in favore della medesima categoria di intervento. Tale residuo non è stato redistribuito a favore delle restanti categorie in ragione di quanto disposto dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che stabilisce, dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle suddette risorse in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2021 sono pervenute 281 istanze, così suddivise: 143 per la fame nel mondo, di cui 127 ammesse alla valutazione tecnica; 22 per calamità naturali, di cui 15 ammesse alla valutazione tecnica; 87 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 38 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per conservazione beni culturali, di cui 17 ammesse alla valutazione tecnica.

Delle istanze pervenute, 136 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Sono stati quindi ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 197 progetti. Di questi, 145 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2021, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2021. Le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreti in esame, riportate nell'allegato n. 5 di ciascuno schema di decreto, sono risultate pari a 116. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a

concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse agli interventi ammessi, va segnalato che, anche quest'anno, con riferimento alle categorie « Conservazione dei beni culturali » e « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati », gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse. Nello specifico, a seguito della ripartizione relativa alla categoria « Conservazione dei beni culturali » è residuo un importo di 16.373.356 euro, mentre a seguito della ripartizione relativa alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati » è risultato un importo residuo di 5.874.029 euro.

Ai fini dell'utilizzo di tali importi residui, si è proceduto nel seguente modo. L'importo residuo della categoria « Assistenza ai rifugiati » è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie per le quali non si sono prodotti residui determinando per ognuna di esse un incremento di 1.958.010 euro. L'importo residuo della categoria « Conservazione dei beni culturali », è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del richiamato vincolo di destinazione in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Con riferimento alla categoria « Calamità naturali », la relazione illustrativa evidenzia che la dotazione disponibile consente il finanziamento integrale dei primi nove progetti in graduatoria, con una somma residua, pari a 66.678 euro, insufficiente al finanziamento integrale del progetto collocato al decimo posto. Pertanto, si è ritenuto opportuno destinare il residuo alla ripartizione da effettuare nel corso del prossimo anno, sempre nell'ambito della medesima categoria.

All'esito dell'istruttoria, dunque, non tutta la quota a disposizione dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale 2021 è stata ripartita tra le cinque categorie di intervento, essendo prevista la ripartizione

di circa 55,3 milioni di euro su una disponibilità totale di circa 62,45 milioni di euro.

Dall'esame dei singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità « Fame nel mondo », con il 51 per cento delle domande presentate (143 su 281 totali). Anche guardando alle domande finanziate, la finalità « Fame nel mondo » ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, con il 44,8 per cento degli interventi finanziati (64 domande su 143 presentate). Per la categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori », sono state finanziate il 40,2 per cento delle domande (35 su 87), mentre per la categoria « Calamità naturali » risulta finanziato il 40,9 per cento degli interventi presentati (9 su 22).

Relativamente alla categoria « Conservazione dei beni culturali », infine, segnala che la gran parte delle istanze pervenute (21 su 29) è stata esclusa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Gli otto progetti inseriti validamente in graduatoria sono stati tutti ammessi al finanziamento, impegnando una somma di 5.251.893 euro e producendo, pertanto, un residuo di circa 16,4 milioni di euro, il quale, come detto, sarà utilizzato il prossimo anno nella ripartizione della quota per la medesima categoria.

Per maggiori dettagli sulla normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti nel corso del tempo dal legislatore a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per un quadro dei riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i decreti in esame, in relazione alle diverse categorie di intervento, rinvia, infine, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passerà alla votazione delle proposte di parere sugli atti del Governo all'esame della Commissione.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 24:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (Atto n. 24);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di

12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Fame nel mondo" sono risultati pari a 6.757,85 euro;

ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Fame nel mondo" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria "Fame nel mondo" ammonta a 14.456.075,05 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri sono state accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria per l'anno 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 25:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (Atto n. 25);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, con-

siderando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Calamità naturali" sono risultati pari a 58.940,21 euro;

ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai ri-

fugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Calamità naturali" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 14.508.257,40 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della medesima categoria "Calamità naturali",

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 26:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ri-

partizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (Atto n. 26);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita

al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sono risultati pari a 59.691,90 euro;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 12.550.999,10 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri risultano accolte 35 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 6.676.969,11;

rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 27:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (Atto n. 27);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti

uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Conservazione dei beni culturali" sono risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a 7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 21.625.249,62 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 8 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 5.251.892,70;

rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Testo unificato C. 217 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la relazione tecnica sul provvedimento in esame è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e che sono in corso ulteriori interlocuzioni con le amministrazioni interessate al fine di poter verificare positivamente la relazione stessa.

Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Constatato che sono ancora in corso di acquisizione gli elementi di risposta del Governo riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2023 e alle relative proposte emendative, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.50.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, di-

sponde la conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Rammenta che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre gli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura non ne sono corredati. Rileva che nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato il Governo ha depositato una nota tecnica in risposta alle richieste di chiarimento del relatore e ha fornito taluni ulteriori chiarimenti, di cui darà conto, ove necessario, nella sua relazione.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici», non formula osservazioni, tenuto conto che la disposizione amplia il campo di applicazione di disposizioni, di carattere ordinamentale e procedurale, alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, volti ad escludere effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto di eventuali accelerazioni delle dinamiche di spesa.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1-bis, recante «Ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma 2009», rileva preliminarmente che la novella estende l'erogazione del contributo per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, anche agli immobili siti nei centri storici delle frazioni del comune de L'Aquila e degli altri comuni del cratere la cui condizione di inagibilità risulta pregressa al sisma del 2009. In proposito, non formula osservazioni, atteso che i contributi in esame sono comunque

concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi dal momento che si tratta di contributi da concedere in ogni caso nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e finalizzate alla ricostruzione.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3, evidenzia che il comma 1 interviene in via d'interpretazione autentica su una disposizione (il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020) che disciplina la proroga fino a tutto il 2025 dei contratti a tempo determinato riferiti agli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila (USRA) e per i comuni del cratere (USRC), al fine di considerare compresi in tali contratti anche quelli relativi ai titolari dei medesimi uffici. Al riguardo, pur considerato che la suddetta proroga, in base a quanto previsto dalla disciplina vigente, opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, stante la portata retroattiva della disposizione, andrebbe, a suo avviso, confermata la congruità dello stanziamento ai fini dell'intera copertura dei fabbisogni di spesa concernenti la proroga anche di siffatti incarichi. In merito alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine recato dall'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevista dal comma 2, evidenzia che a tale disposizione e alla norma che ne ha da ultimo differito l'applicazione fino al 31 dicembre 2022 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, osserva che nel corso dell'esame al Senato la disposizione è stata modificata al fine di consentire, nell'ambito della medesima proroga, la deroga, tra l'altro, di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alla disciplina della durata e dei rinnovi dei contratti a tempo, non solo con riguardo al 2023, ma anche con riferimento al 2021 e al 2022. Sul punto, reputa op-

portuno acquisire dal Governo elementi volti ad escludere che l'estensione temporale della durata della suddetta deroga possa determinare l'insorgere – in capo alle amministrazioni utilizzatrici del relativo personale con contratto a termine – di eventuali obblighi di stabilizzazione del medesimo personale.

Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito alla modifica approvata dal Senato al comma 1 posto che la durata degli incarichi dirigenziali in riferimento possa essere prorogata, come previsto dalla disciplina vigente, fino a non oltre il 31 dicembre 2025.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2-*bis*, recante « Assunzioni presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 », non formula osservazioni con riguardo al comma 2-*bis*, capoverso comma 3, primo periodo, considerato che le novelle apportate alle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, che disciplinano le stabilizzazioni di personale con contratto a tempo presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 – non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari; ciò in particolare, in quanto le medesime stabilizzazioni, in base al testo vigente della summenzionata disposizione, restano subordinate alla programmazione triennale dei fabbisogni ed operano, pertanto, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al comma 2-*bis*, capoverso comma 3, ultimo periodo, posto che le procedure di stabilizzazione riferite agli enti Parco dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga sono disposte in deroga alla dotazione organica di un provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, attuativo del decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto decreto-legge « *Spending review* », ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto ad escludere che al provvedimento derogato siano associati effetti di risparmio scontati ai fini dei tendenziali di spesa.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*bis*, recante « Ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 », non formula osservazioni, dal momento che la norma prevede solo una possibile ulteriore finalizzazione di risorse già stanziata e destinata ad essere impiegata entro il limite delle disponibilità, escludendo esplicitamente l'impiego di risorse già destinate alla ricostruzione.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*ter*, recante « Anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016 », non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la misura agevolativa opera nel quadro delle sole risorse disponibili e già destinate a spesa, ossia quelle della contabilità speciale per la gestione commissariale straordinaria, e che in prima lettura il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse senza pregiudizio di altre iniziative.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*quater*, recante « Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016 », non formula osservazioni, considerato che le disposizioni, pur modificando i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati, operano comunque nel quadro delle risorse stanziata per la ricostruzione privata e nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le estensioni dei costi ammissibili a contributo e della platea dei beneficiari non incidano in modo apprezzabile sugli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*quinqües*, recante « Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016 », evidenzia in primo luogo che le norme in esame prevedono la possibilità per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla mancata attribuzione dei contributi agli investimenti in favore delle imprese del settore turistico, dei servizi e dell'artigianato di cui all'articolo 20-*bis* e micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 operanti nelle aree colpite dal sisma. Osserva che le

predette economie possono essere destinate dalle regioni per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20 del decreto-legge, che prevede un contributo in conto capitale alle imprese che realizzano investimenti nelle aree colpite dal sisma, ovvero, per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi. Premesso che tali risorse sono state trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle predette regioni e che quindi risultano già scontate sui saldi di competenza economica, andrebbero, a suo parere, forniti chiarimenti circa i possibili effetti sul saldo di fabbisogno, che registra le movimentazioni di cassa. Per quanto riguarda la modifica del criterio di calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati, non formula osservazioni, dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*sexies*, recante «Ruderi e colabenti», non formula osservazioni, dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede comunque che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-*septies*, recante «Modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 189 del 2016», non ha osservazioni da formulare, in considerazione della natura procedurale della norma modificata che si sostanzia nel limitare l'ambito del contributo previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 spettante ai proprietari riuniti nel consorzio per la ricostruzione privata.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*novies*, recante «Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma», rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli importi della spesa autorizzata dalla norma al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della stessa.

In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo, fa presente

che il comma 2 dell'articolo 3-*novies* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, segnala che il citato Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio, in relazione agli anni interessati, pari a circa 140,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a circa 98,5 milioni di euro per l'anno 2025. Nell'osservare, sotto il profilo formale, che la norma fa riferimento ai «maggiori oneri» anziché agli oneri derivanti dal comma 1, fa presente che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dell'onere predetto. Al riguardo, andrebbe a suo parere acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 4, comma 2-*ter*, e 5-*quater*, comma 2.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-*decies*, recante «Stabilizzazione di personale a tempo determinato nell'Isola d'Ischia», non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, reputa opportuno acquisire conferma dal Governo, che la stabilizzazione del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione presso i comuni dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 2017, avvenga, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente presso ciascuno dei medesimi comuni.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*terdecies*, recante «Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a

tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico», evidenzia che la norma non reca indicazioni in merito all'entità degli oneri derivanti dalla proroga, dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024, della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico. Osserva che la disposizione prevede, altresì, che a tal fine si provveda nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 che ha istituito, a tale scopo, un apposito Fondo, con una dotazione originariamente indicata in 35 milioni di euro per il 2021, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Al riguardo, andrebbe a suo avviso acquisita la stima dei costi connessi all'impiego del personale interessato dalla disposizione per l'ulteriore periodo previsto dalla norma, alla luce delle unità attualmente in servizio e dei fabbisogni aggiornati dei soggetti utilizzatori. Considerato, inoltre, che la proroga da ultimo intervenuta fino al 31 ottobre 2023 ha provveduto alla relativa compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, per importi pari a euro 7.579.097 per il 2022 e a euro 6.315.914 per il 2023, ritiene che andrebbero, altresì, forniti ragguagli circa l'entità e l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'ulteriore proroga disposta dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2024.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante «Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», non formula osservazioni con riguardo all'onere recato dal comma 1, che appare limitato all'entità del relativo stanziamento. Con riguardo alle risorse impiegate a copertura del predetto onere, prende atto di quanto chiarito nel corso dell'esame al Senato in merito alla loro effettiva disponibilità e al fatto che il loro utilizzo non pregiudica il perseguimento di finalità cui tali risorse erano originariamente destinate. Non ha osservazioni da formulare, inoltre, con riguardo al comma 2-*bis*, con-

siderato che i relativi oneri appaiono limitati all'entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-*ter* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* del medesimo articolo, concernenti il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 39,8 milioni di euro, rammenta che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dei predetti oneri. In tale quadro, andrebbe a suo avviso acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 3-*novies*, comma 2, e 5-*quater*, comma 2.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante «Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022», rileva preliminarmente che le norme hanno carattere meramente procedimentale e sopprimono due disposizioni alle quali non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica. Osserva, tuttavia, che, secondo la stessa relazione tecnica, le disposizioni sono volte ad accelerare l'impiego delle risorse stanziati per gli interventi post-alluvione delle Marche, rilevando che, secondo i rispettivi prospetti riepilogativi, dette risorse, qualificate come spesa in conto capitale, sono state regi-

strate su fabbisogno e indebitamento netto in base alla prevedibile velocità di spesa. Ciò posto, ritiene che andrebbe confermato che le semplificazioni procedurali ora introdotte non comportino effetti apprezzabili sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*quater*, recante « Polizze assicurative a favore del personale della protezione civile », rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa triennale disposta. Tuttavia, tenuto conto che l'autorizzazione di spesa è limitata al triennio 2023-2025, sarebbe a suo giudizio utile chiarire se l'esigenza di fornire copertura assicurativa al personale sia effettivamente limitata al medesimo triennio. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se l'esigenza di spesa (ossia la fornitura di coperture assicurative) possa essere effettivamente contenuta entro i limiti dello stanziamento oppure se essa, avendo carattere rigido e dunque non modulabile, non risulti riconducibile al limite delle risorse disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5-*quater* prevede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la stipulazione di polizze assicurative a favore del personale della protezione civile, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rinvia a quanto già osservato in relazione agli articoli 3-*novies*, comma 2, e 4, comma 2-*ter*.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*quinquies*, recante « Ammissione a procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato nella Regione Molise », non formula osservazioni nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, ritiene necessaria una conferma del Governo, che l'ammissione alle procedure di stabilizzazione della regione Molise del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione possa effettiva-

mente avvenire, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili, a normativa vigente, nell'ambito della medesima regione.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*sexies*, recante « Rifiinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021 », non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalle norme è pari alla spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5-*sexies* prevede agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 al fine di includervi anche gli eventi calamitosi di rilievo nazionale verificatisi nel 2021, pari a 42 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-*ter*, della legge n. 160 del 2019. In proposito ricorda che il citato comma 51-*ter* ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse assegnate agli enti locali, ai sensi del precedente comma 51, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e strade, che risultano iscritte sul capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul predetto capitolo di bilancio risultano disponibili circa 195 milioni di euro per il 2023. Pertanto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, ritiene tuttavia opportuna una conferma del Governo in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Avverte, quindi, che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emen-

dativo la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ilaria Fontana 1.4, che è volta ad estendere il diritto alla detrazione per gli interventi riferibili al *sismabonus* di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, avviati, a partire dal 1° gennaio 2023, da parte di persone fisiche su singole unità immobiliari anche in mancanza delle condizioni di titolarità del bene e di reddito previste dal comma 8-*bis* del medesimo articolo 119, senza prevedere una quantificazione degli oneri che derivano dalla citata estensione né la relativa copertura finanziaria;

Ilaria Fontana 1-*bis*.02, che è volta ad estendere il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015 ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri che ne conseguono e la relativa copertura finanziaria;

Ilaria Fontana 3.1, che, nel modificare l'articolo 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al concorso agli oneri derivanti da assunzioni a tempo indeterminato negli enti territoriali e negli enti parco interessati da eventi sismici, prevede una copertura finanziaria a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, riferita anche agli esercizi finanziari 2021 e 2022, ormai conclusi;

Santillo 3-*quater*.01, che è volta a prevedere che il limite reddituale previsto per la fruizione del *superbonus* dal comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 non si applichi agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile

2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria;

Sarracino 3-*undecies*.1, che, essendo volta a incrementare di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 186 del 2022 per assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal precedente comma 1, determina maggiori oneri da imputare ad un esercizio finanziario oramai concluso;

De Luca 3-*undecies*.05, che prevede il riconoscimento in favore dei soggetti titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva a seguito dei terremoti e delle frane nell'isola di Ischia di un'opzione volontaria tra un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo e un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, senza tuttavia prevedere alla quantificazione dei relativi oneri né indicare la necessaria copertura finanziaria;

Di Sanzo 3-*undecies*.01, che prevede il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023, nonché di quelle relative agli esercizi 2024-2027, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, sulla base di una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità;

Simiani 3-*undecies*.017, che è volta ad esentare dal pagamento dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e, co-

munque, non oltre il 31 dicembre 2025, i fabbricati distrutti o divenuti inagili a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2022 nell'isola di Ischia, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

De Luca 3-*undecies*.016, che è volta a prevedere l'esenzione da imposte e oneri fiscali fino al 31 dicembre 2024 per i proprietari degli immobili che sono stati concessi in locazione ai soggetti danneggiati dalle calamità del 26 novembre 2022, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri che ne derivano e provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Simiani 4.1, che è volta, tra l'altro, ad incrementare e a rendere permanente il finanziamento, per 50 milioni di euro annui, del Fondo regionale di protezione civile utilizzando a copertura dei maggiori oneri, oltre alle risorse del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, anche quelle del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia per l'anno 2023 non reca le occorrenti disponibilità.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

L'Abbate 1.2, che prevede la concessione di contributi nell'ambito della ricostruzione pubblica per gli eventi sismici del 2019 anche in favore di interventi di demolizione di edifici privati non compresi in interventi di contestuale ricostruzione, fermi restando il recupero dei costi sui contributi concessi o sull'indennità di espropriazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

L'Abbate 1.5, che è volta a prevedere che ogni intervento edilizio connesso alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del 2009 e del 2016 debba

tenere conto dell'indicatore *carbon foot print*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Curti 3-*quater*.02 e Torto 3-*quater*.010, che sono volte a consentire senza alcun limite lo sconto in fattura e la cessione del credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso di diritto alla detrazione del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del citato decreto-legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

Santillo 3-*quater*.03, che è volta a consentire al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 di utilizzare gli eventuali residui relativi alle risorse confluite nella contabilità speciale intestata allo stesso Commissario, ai sensi dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 228 del 2021, nelle annualità successive per le stesse finalità cui erano destinate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Curti 3-*novies*.1, che è volta a riferire a tutti gli edifici scolastici siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 3-*novies* del presente decreto-legge, che consente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e di istituire ulteriori posti di personale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*novies*, che non viene incrementata rispetto al testo trasmesso dal Senato;

Caso 3-*decies*.03, che è volta a consentire ai comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 l'assunzione, in deroga ai vincoli relativi al contenimento delle spese per il pubblico impiego, di un contingente massimo di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, sino al 31 dicembre 2024, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Carotenuto 3-*decies*.04, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione straordinaria, fruibile per un massimo di tredici settimane, in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 15 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e, per i restanti 15 milioni di euro, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato recano entrambi le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

Simiani 3-*undecies*.03, che, con riferimento all'evento franoso nell'Isola d'Ischia del novembre 2022, prevede, da un lato, il riconoscimento in favore dei soggetti

titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva di un'opzione tra un contributo per la costruzione o per l'acquisto di un immobile sostitutivo, e, dall'altro, la concessione di contributi in favore di soggetti del comune di Casamicciola al fine di favorirne il rientro nelle abitazioni danneggiate dall'evento franoso, anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. La proposta emendativa, inoltre, prevede il riconoscimento di un indennizzo da mancati ricavi in favore dei titolari di attività economiche situate in immobili di cui sia precluso l'utilizzo, nonché l'erogazione di un *bonus* di 1.200 euro mensili in favore dei dipendenti delle predette imprese per la durata dell'interruzione della prestazione lavorativa. Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, che viene all'uopo incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 tramite corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Caso 3-*undecies*.07, che prevede l'istituzione di una zona franca urbana nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, al fine di riconoscere nei periodi di imposta 2023 e 2024 una serie di esenzioni fiscali in favore dei soggetti interessati, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso

del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Santillo 3-*undecies*.08, che riconosce ai titolari di attività economiche, danneggiati degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, indennizzi o altre forma di incentivo e provvede ai relativi oneri, nei limiti di 6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 – che reca uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica – già trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Caramiello 3-*undecies*.09, che è volta ad assegnare un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alle aziende agricole danneggiate dagli eventi franosi che hanno interessato l'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e provvede ai relativi oneri attraverso la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già

programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

L'Abbate 3-*undecies*.010 e Curti 3-*undecies*.011, che sono volte a costituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 600.000 euro per il biennio 2023-2024 da destinare alla compensazione per i comuni dell'Isola di Ischia dei maggiori costi o delle minori entrate derivanti dalla TARI e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Graziano 3-*undecies*.015, che, nell'incrementare di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 le risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, provvede ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

Curti 5.1, che è volta a prevedere che, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche dal settembre 2022, sia riconosciuto un contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati corrispondente al cento per cento del danno quantificato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, senza

determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

Curti 5.2, che è volta a prevedere che, nell'ambito delle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche dal settembre 2022, quest'ultimo provveda all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da destinare agli enti locali interessati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che non vengono peraltro quantificati, nell'ambito delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, senza determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

gli identici Fede 5.3 e Bonelli 5.4, che prevedono, da un lato, l'esclusione delle spese sostenute in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento dal calcolo dell'importo da accantonare nel Fondo di garanzia debiti commerciali; dall'altro, stabiliscono che i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per la ricostruzione, possano accertare in via convenzionale nel bilancio 2022 i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Ferrari 5-*sexies*.01, che è volta a prevedere il patrocinio a spese dello Stato per le vittime di eventi emergenziali provvedendo al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo delle vittime dell'usura e della mafia, che assume la denominazione di Fondo di rotazione

per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli organi per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, che sembrano avere carattere permanente a fronte di una copertura finanziaria riferita al solo triennio 2023-2025, nonché alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

gli identici Braga 5-*sexies*.02 e Sportiello 5-*sexies*.03, che sono volte a prevedere l'istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di fornire supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Le proposte emendative prevedono, altresì, che le prestazioni erogate in favore dei medesimi soggetti dal Servizio sanitario nazionale siano esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla disponibilità per gli anni successivi al 2023 delle risorse individuate a copertura senza che il loro utilizzo sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi comprese le proposte emendative Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01, ciascuna delle quali reca un onere limitato all'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa e contenuto entro lo stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura, che, come emerge da un'in-

terrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento una disponibilità di circa 39,8 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*).

Marco GRIMALDI (AVS), rilevando che è imminente l'inizio dell'informativa urgente del Governo sulla tragica vicenda del naufragio di Steccato di Cutro in Assemblea, chiede, senza alcun intento dilatorio, che la seduta sia sospesa e aggiornata al termine della predetta informativa urgente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'informativa urgente del Governo in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 15.05.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, ad integrazione della relazione tecnica depositata agli atti della Commissione prima della sospensione della seduta, fa presente quanto segue.

La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, volta a chiarire che la proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato degli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere ricomprende anche i contratti relativi ai titolari dei predetti Uffici, troverà attuazione nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che risulta congruo rispetto ai fabbisogni di spesa complessivamente derivanti dalla medesima norma di interpretazione autentica.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 3, l'estensione al triennio 2021-

2023, anziché al solo anno 2023, della deroga di talune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di durata e rinnovo dei contratti a tempo determinato non comporta, in capo alle amministrazioni che impiegano il relativo personale, alcun obbligo di stabilizzazione del personale medesimo.

La riduzione, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse assegnate agli enti locali, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio, dall'articolo 1, comma 51-*ter*, della legge n. 160 del 2019, prevista, rispettivamente, dagli articoli 3-*novies*, comma 2, 4, comma 2-*ter*, e 5-*quater*, comma 2, e dall'articolo 5-*sexies*, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sui citati stanziamenti.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 930 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, volta a chiarire che la proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato degli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila e per i comuni del

cratere ricomprende anche i contratti relativi ai titolari dei predetti Uffici, troverà attuazione nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che risulta congruo rispetto ai fabbisogni di spesa complessivamente derivanti dalla medesima norma di interpretazione autentica;

con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 3, l'estensione al triennio 2021-2023, anziché al solo anno 2023, della deroga di talune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di durata e rinnovo dei contratti a tempo determinato non comporta, in capo alle amministrazioni che impiegano il relativo personale, alcun obbligo di stabilizzazione del personale medesimo;

con riferimento all'articolo 3, comma 2-bis, capoverso comma 3, primo periodo, la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato presso gli enti territoriali interessati dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, avrà luogo in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni e, comunque, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto concerne, invece, le procedure di stabilizzazione del personale riferite agli enti Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui allo stesso articolo 3, comma 2-bis, capoverso comma 3, ultimo periodo, la deroga ivi prevista alla dotazione organica degli enti medesimi stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2023 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese per le assunzioni saranno poste a carico delle risorse destinate agli enti parco interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021;

alle modifiche dei criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la

ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016, introdotte dall'articolo 3-*quater*, si darà attuazione nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che sia l'estensione dei costi ammissibili a contributo sia l'ampliamento della platea dei beneficiari non sono suscettibili di incidere sugli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica;

all'articolo 3-*quinquies*, la possibilità per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla mancata attribuzione dei contributi agli investimenti in favore delle imprese operanti nelle aree colpite dal sisma del 2016, di cui agli articoli 20-*bis* e 24 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di finanziare le graduatorie per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese di cui all'articolo 20 del predetto decreto-legge ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi, non risulta suscettibile di incidere sul saldo del fabbisogno di cassa;

i dati utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3-*novies*, che dispone la proroga della facoltà per i dirigenti scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, sono stati elaborati in coerenza con quelli già impiegati con riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 198 del 2022, che aveva disposto analoga proroga per l'anno scolastico 2023/2024, e risultano congrui rispetto alla copertura finanziaria prevista;

la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, di cui all'articolo 3-*decies*, sarà attuata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e, comunque, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente

per ciascun comune e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli oneri derivanti dalla proroga della durata massima dei contratti a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico, prevista dall'articolo 3-terdecies, potranno trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 704, della n. 178 del 2020;

le semplificazioni procedurali introdotte dall'articolo 5, volte ad accelerare l'impiego delle risorse in conto capitale già stanziato per le misure conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022, non comportano effetti sulle dinamiche di spesa già scontate nei saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

gli oneri per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sono stati quantificati in coerenza con le stime effettuate nell'ambito della relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 656, della legge n. 197 del 2022 e sono limitati allo stanziamento triennale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quater, comma 1;

la stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise di cui all'articolo 5-quinquies troverà attuazione nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente in riferimento alla medesima regione e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la riduzione, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse assegnate agli enti locali, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio, dall'articolo 1, comma 51-ter, della legge n. 160 del 2019, prevista, rispettivamente, dagli articoli 3-novies, comma 2, 4, comma 2-ter, e 5-quater, comma 2, e dall'articolo 5-sexies, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sui citati stanziamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo ha confermato la propria contrarietà alla misura del *superbonus* anche nelle aree terremotate nonostante il gruppo di Fratelli d'Italia, durante la campagna elettorale, avesse sostenuto l'opportunità di prolungarla.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, passando quindi all'esame delle proposte emendative presentate, esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, rilevando che sulle proposte emendative sulle quali sono stati richiesti chiarimenti, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato non è possibile escludere che da esse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre parere contrario sugli articoli aggiuntivi Morfino 3-undecies.014 e 3-terdecies.01, in riferimento ai quali precisa che la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, deve ritenersi inido-

nea in quanto pregiudica interventi in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo.

Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3-*novies*.1, 3-*undecies*.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, e sugli articoli aggiuntivi 1-*bis*.02, 3-*quater*.01, 3-*quater*.02, 3-*quater*.03, 3-*quater*.010, 5-*sexies*.01, 5-*sexies*.02, 5-*sexies*.03, 3-*decies*.03, 3-*decies*.04, 3-*undecies*.01, 3-*undecies*.03, 3-*undecies*.05, 3-*undecies*.07, 3-*undecies*.08, 3-*undecies*.09, 3-*undecies*.010, 3-*undecies*.011, 3-*undecies*.015, 3-*undecies*.016 e 3-*undecies*.017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative, ivi inclusi gli articoli aggiuntivi Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore, tranne che per quanto riguarda le proposte Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01, sulle quali mantiene il proprio parere contrario.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), rivolgendosi alla rappresentante del Governo, afferma che fondare le ragioni del parere contrario espresso su una proposta emendativa sull'inidoneità della copertura, che pregiudicherebbe interventi in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo, significa in sostanza precludere l'approvazione di qualsiasi proposta di iniziativa parlamentare, anche nei casi in cui si utilizzino risorse effettivamente disponibili nell'ambito del bilancio.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ricordare che, durante la scorsa legislatura, il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio di frequente lamentava che il parere del Governo fosse basato

su un giudizio prognostico riguardante l'utilizzo delle risorse finanziarie, anziché su una valutazione tecnica relativa all'effettiva disponibilità delle medesime, chiede se la Commissione Bilancio sia chiamata ad esprimere il proprio parere sulla base delle norme di contabilità pubblica o, invece, debba valutare le scelte politiche di spesa pubblica per il futuro.

Daniela TORTO (M5S) sottolinea che, mentre la maggioranza e il Governo, su iniziativa del presidente della regione Abruzzo, Marsilio, e del sindaco de L'Aquila, Biondi, intendono riconsiderare i limiti posti alla misura del *superbonus* dal decreto-legge n. 11 del 2023, in esame presso la Commissione Finanze, in questo provvedimento la stessa maggioranza e lo stesso Governo, al contrario, ribadiscono le limitazioni all'utilizzo di tale incentivo fiscale ed esprimono parere contrario sulla proposta emendativa 3-*quater*.010 da lei presentata, volta a consentire senza limitazioni lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese sostenute per effettuare gli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nell'associarsi alle considerazioni critiche del deputato Ubaldo Pagano riguardanti il parere contrario del Governo sulle proposte emendative Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01, ricorda che molte altre volte nel dibattito in Commissione è stata affrontata la questione della diversità tra una valutazione tecnica di conformità delle coperture finanziarie alla legge di contabilità e il giudizio politico sulla priorità degli interventi.

Invita, quindi, per il futuro il Governo a tenere distinti i due piani di valutazione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere la posizione illustrata dai colleghi Torto e Guerra sulla proposta di parere formulata dal relatore, chiede quali siano le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Bonelli 5.4 riguardante l'accertamento in via convenzionale nel bilancio 2022 dei contributi concessi ai comuni

nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel settembre 2022.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Grimaldi, conferma che sull'emendamento Bonelli 5.4 è stato espresso un parere contrario poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposi-

zione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE.
COM(2022)583 *final*.**

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 *final*);

premessi che:

il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea – relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale – ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;

la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della « clausola di salvaguardia generale », che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come il *Next Generation EU*;

in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a con-

clusione di un dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;

tale percorso, sebbene non consentirà né di modificare parametri del *deficit* e del debito né di assicurare un ruolo più incisivo alla BCE, risulta tuttavia il più realistico, non richiedendo una modifica dei Trattati;

resterebbero, pertanto, in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il *deficit* e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe rivisto l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo « realistico, graduale e duraturo », posto che l'attuale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;

al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione pone la presentazione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'Unione europea;

in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio – « sostanziale », « moderato », « modesto » – sulla base dell'analisi

di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;

nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « sostanziale », coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti; il percorso verrebbe inoltre redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto a politiche invariate sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;

i Paesi con un problema di debito « moderato » dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;

per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico « modesto », questi ultimi dovrebbero mantenere il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dalla fine dell'orizzonte temporale del piano;

nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano tali da favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;

i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di spesa primaria netta – vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed esclusa la spesa per interessi e la spesa ciclica per la disoccupazione – tale da porre il debito

pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;

la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio nell'ambito del Semestre europeo;

nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;

nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale, sia l'andamento della « spesa primaria netta »;

in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito, nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « sostanziale », che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « moderato » gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;

le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi

di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;

verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di bilancio a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché verrebbe semplificato il quadro di sorveglianza post-programma;

ritenuto che:

la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;

tale proposta riconosce che – sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi – in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici uguali per tutti; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;

alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;

in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento, per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita

dell'aggregato di spesa primaria netta calibrato su un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;

in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a fissare linee guida di carattere generale, similmente a quanto avviene attualmente per l'analisi annuale della crescita, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, la categoria di rischio di ciascun Paese, in quanto tale analisi risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;

la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea;

occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

un ripensamento delle regole dovrebbe implicare anche la valutazione dell'introduzione di una effettiva capacità di bilancio sovranazionale, che consenta di agire in modo più efficiente sia sugli *shock* che colpiscono singoli Paesi, sia sugli eventi avversi comuni a tutti, quali ad esempio la pandemia o la crisi energetica;

per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati mec-

canismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni;

la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento;

non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

preso atto del fatto che:

il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, prevedendo la fissazione di linee guida di carattere generale che non interferiscano nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazio-

nale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

b) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;

c) posto che Stati con un più elevato rapporto debito/PIL debbano seguire, compatibilmente con i propri obiettivi di crescita, un percorso di aggiustamento più sfidante rispetto a quelli con un debito minore, è tuttavia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;

d) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;

e) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

f) sarebbe inoltre auspicabile che la clausola per eventi eccezionali per singolo

Paese possa essere attivata non solo per le calamità naturali, ma anche nei casi di andamenti delle variabili macroeconomiche significativamente diverse da quelle originariamente ipotizzate a causa di eventi imprevisti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sul bilancio;

g) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti altresì l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;

h) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso per quanto possibile il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea;

i) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici. In particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di co-

gliarne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

l) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare in maniera più efficiente, con risorse europee anziché nazionali, eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

m) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

n) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

**Relazione tecnica di passaggio
Conversione DL 3/2023 – AC 930**

Capo I

MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 **NONCHÉ PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ISOLA DI ISCHIA**

Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

L'articolo 1, *al comma 1*, prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

A tale riguardo, è previsto che le disposizioni speciali dettate dal titolo IV dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove di maggiore favore, si applichino anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo e degli eventi sismici a far data dall'agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Le disposizioni recate nell'articolo 1, in quanto riguardanti misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 bis prevede che la disciplina dettata dall'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativa al contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati, si applica anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultavano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 83/2012 cit., già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile, la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

Al riguardo, si stima una incidenza economica di complessivi 30 milioni di euro per l'intero cratere sismico 2009 finalizzata alla sola messa in sicurezza delle parti strutturali degli immobili e al ripristino delle finiture esterne per il decoro urbano del borgo.

La suddetta somma trova capienza all'interno dei finanziamenti già programmati per la ricostruzione 2009, sia per le somme accantonate per effetto dell'attività istruttoria degli Uffici Speciali che determinano una riduzione rispetto alle somme richieste originariamente dai beneficiari sia per il fatto che, trattandosi degli ambiti dei centri storici, gli stessi sono stati già oggetto di programmazione economica per gli edifici inagibili tramite i Piani di Ricostruzione approvati ai sensi del comma 5-bis dell'art. 14 del D.L. n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2009.



Articolo 1-bis.

(Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016)

L'articolo 1-bis prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30% dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici.

La disposizione, in quanto riguardante una mera riserva di posti nei concorsi pubblici, assume valore ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

L'articolo 2, **al comma 1**, regola i poteri sostitutivi statali esercitabili in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b, punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, limitatamente agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al **comma 2**, si prevede che il Commissario straordinario venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che trasmetta al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si prevede altresì che al compenso del Commissario si provveda ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Conseguentemente, in ragione del diverso iter di nomina, con il **comma 3** si dispone l'abrogazione dell'articolo 38, comma 1, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevedeva una nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e adegua il comma 2 del medesimo articolo.

Le disposizioni recate nell'articolo 2, in quanto riguardanti misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato)

L'articolo 3, **al comma 1**, chiarisce che, nell'ambito della proroga legale dei termini disposti con l'articolo 1, comma 772, L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che, a sua volta, rinvia all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge n. 126 del 2020 - devono ritenersi compresi anche i contratti stipulati con i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, *ferma rimanendo la durata degli incarichi che non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo*



delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa. Dalle disposizioni recate nell'articolo 3, comma 1, stante la loro natura interpretativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 si rende necessario per assicurare il mantenimento in servizio del personale tecnico ed amministrativo assunto presso gli Uffici speciali e le amministrazioni comunali per il disbrigo delle pratiche di ricostruzione che abbia superato il limite di durata di 36 mesi di lavoro a tempo determinato. **La proroga o il rinnovo previsto fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga limitatamente alle annualità 2021, 2022, e 2023.**

La deroga riguarda, altresì, i contratti stipulati mediante convenzione con Invitalia dalla struttura commissariale ai sensi dell'art. 50, comma 3, lett. b) del D.L. 189 del 2016.

Si propone, in sintesi, di reiterare le disposizioni contenute all'art. 1 comma 467 della legge 30/12/2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha previsto, per l'anno 2022, la deroga ai limiti stabiliti di durata dei contratti del personale assunto a tempo determinato (36 mesi) previsti dalla normativa statale (D.lgs. 165/2001) e comunitaria (D.lgs. 81/2015). Per l'anno 2021 si è invece provveduto mediante l'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si evidenzia che un'analogia norma è stata inserita, per il sisma Abruzzo 2009, all'art. 1, comma 773 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato 2023 e pluriennale 2023-2025".

La deroga si rende altresì necessaria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti alla data del 31.12.2022 e non prorogati in ragione dell'assenza di una specifica norma derogatoria alla proroga contrattuale. Essa è, inoltre, necessaria in ragione della riapertura, disposta dalle modifiche introdotte dal comma 761 dell'art. 1 della legge di Bilancio, delle procedure di riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni autorizzate dall'art. 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020. La riapertura dei termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati delle unità di personale da assumere a tempo indeterminato deve necessariamente coincidere con la proroga dei contratti sottoscritti dai medesimi. Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che le amministrazioni possono stabilizzare il personale precario in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e fino al 31/12/2023.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato anche che per la proroga dei contratti del personale in questione la copertura finanziaria è individuata dalla Legge di bilancio per il 2023.

Al comma 2 bis viene introdotta una disposizione finalizzata ad assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione: le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. Dall'ambito della possibilità di stabilizzazione mediante assunzione diretta è escluso il personale dirigenziale.

Si prevede, altresì, che il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.



Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso i citati enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.

L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le spese per l'assunzione ivi previste saranno poste a carico delle risorse previste a favore degli Enti Parco Nazionali interessati con DPCM 9 ottobre 2021 di ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato personale enti crateri sismici di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La modifica proposta ha l'obiettivo di riaprire i termini per la stabilizzazione del personale precario coinvolto nel processo di ricostruzione anche alla luce dell'intervenuta approvazione della riapertura dei termini previsti dall'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ad opera del comma 761, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Detto comma 761 ha riaperto i termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati del numero di unità di personale da assumere a tempo indeterminato attraverso il riparto dello specifico fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni medesime. Tale fondo, ancora capiente, consente ad invarianza di oneri a carico dello Stato, di stabilizzare anche le ulteriori unità di personale che raggiungeranno i requisiti previsti dall'articolo 20 del D.lgs. 75/2017 nel corso del 2023, coerentemente con il termine di durata dello stato di emergenza oggi fissato alla medesima data del 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 4-septies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dall'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché con il termine per la gestione straordinaria della ricostruzione fissato sempre alla data del 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 1, comma 739 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 3-bis

(Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016)

Si modifica l'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, riguardante il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. In particolare, viene previsto che sulla contabilità intestata al Commissario straordinario possono confluire le risorse destinate non solo alla ricostruzione ma anche alla ripresa economica e che le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse destinate a tale scopo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità.



Articolo 3-ter.
*(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in
favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016)*

La disposizione prevede una misura per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa. In particolare, si autorizza il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale allo stesso intestata.

Con ordinanze commissariali sono determinate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni in esame, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.

Gli importi suscettibili di anticipazione, prudenzialmente calcolabili in 80 milioni di euro, sono coperti attraverso le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale.

Ai fini della stima di tali oneri, si è tenuto conto delle manifestazioni di volontà (MV,) presentate in Ge.DI.SI. per gli edifici con destinazione produttiva e a prevalenza produttiva che allo stato risultano pari a n. 2.583, per un contributo stimato (in difetto) di € 426.548.624,00.

Al predetto valore è stato apportato l'incremento del 25% per effetto delle disposizioni dell'ordinanza commissariale 126/2022 in quanto intervenute successivamente al termine per la presentazione delle MV.

In considerazione del diverso regime IVA tra le spese tecniche (IVA al 22% ove dovuta) e i lavori (IVA al 10%), si è stimata una incidenza del 25% sulle spese tecniche e del 75% sulle spese per i lavori su cui applicare le rispettive aliquote.

Ne è conseguito che l'IVA stimata eventualmente da anticipare si attesta in circa 70mln di euro.

Poiché la stima indicata nelle MV è correlata al solo costo parametrico associato al livello operativo di danno, prescindendo dalle potenziali integrazioni e/o maggiorazioni che vengono in rilievo solamente in fase di presentazione della domanda di contributo e che possono determinare incrementi considerevoli, anche del 30%, si ritiene che l'onere derivante dalla disposizione possa prudenzialmente essere stimato in circa 90 mln di euro, coperti attraverso le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale

Articolo 3-quater
(Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)

La disposizione di cui alla lettera a) prevede che, nell'ambito del contributo previsto per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, viene compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche; a tali fini, i contributi per tali costi possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 3/23.



La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il contributo riconosciuto per i danni lievi (al pari di quello relativo ai danni gravi) è di tipo parametrico. L'inserimento tra le spese ammissibili a contribuzione degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche non incide sul parametro contributivo che resta inalterato. La norma pertanto non prevede maggiorazioni per tali tipologie di intervento, ma semplicemente la loro ammissibilità. Il comma 2 precisa, inoltre, che i contributi per i costi predetti possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo, al comma 1, lettere b) e c), prevede, altresì:

- la possibilità di concessione dei contributi, a domanda dell'interessato, anche in favore dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato;*
 - la soppressione del limite del 30% delle varianti in corso di esecuzione dei lavori per danni lievi.*
- Anche tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, influendo, da un lato, sulla mera legittimazione alla richiesta di contributo, fermo restando che i requisiti che sono oggetto di verifica in istruttoria sono sempre e solo quelli relativi al soggetto legittimato, prevedendo, dall'altro, che le varianti possono esse ammesse nei limiti del contributo concedibile.*

Articolo 3-quinquies.

(Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016)

La disposizione prevede al comma 1, lettera a), che la metodologia di calcolo del contributo può essere individuata anche sulla base del confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzi regionali di riferimento vigenti.

La disposizione, nell'ambito delle dotazioni della contabilità speciale a legislazione vigente, influisce sulla sola metodologia di calcolo del contributo, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 1, lettera b), sono dettate ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In particolare, si prevede l'utilizzo delle economie dei bandi relativi alle risorse messe a disposizione dagli articoli 20-bis (in materia di interventi volti alla ripresa economica) e 24 (riferito agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici) del decreto-legge n. 189 del 2016 cit. a favore dello scorrimento delle graduatorie dei bandi relativi alle risorse messe a disposizione dall'art. 20 (in materia di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016) del richiamato decreto-legge, ovvero per la pubblicazione di nuovi bandi nell'ambito delle medesime previsioni contenute nell'art. 20 cit.

Ad oggi le misure previste dagli artt. 20-bis e 24 non hanno prodotto i risultati attesi, ragion per cui nelle contabilità speciali intestate ai Vice Commissari per la Ricostruzione giacciono economie di programma utilizzabili per il finanziamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 20 o, in subordine, per l'attivazione di nuovi bandi. Le somme sono già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Al comma 2 lettera c) è introdotta la possibilità, nei casi di subappalto, di indicare le relative opere e quantità, ove non note alla stipula del contratto, anche successivamente, attraverso un addendum al contratto di appalto. Parimenti, è prevista la possibilità di indicare nell'addendum le relative denominazioni. La disposizione assume natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 3-sexies

(Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 con l'obiettivo di equiparare le disposizioni normative previste per i Comuni del cratere anche a quelli fuori cratere ugualmente individuati, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, in tema di esclusione dal contributo per i ruderi e gli edifici collabenti.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, dal momento che amplia la platea dei Comuni nei quali il riconoscimento dei contributi è sottoposto alla condizione della verifica dei requisiti necessari.

Articolo 3-septies

(Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.

In particolare, nei casi in cui i Comuni si sostituiscono ai proprietari, che non hanno aderito al previsto consorzio, per l'esecuzione degli interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che specifica la tipologia di interventi per i quali può essere concesso il contributo in caso di sostituzione da parte del comune.

Articolo 3-octies

(Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.

La norma intende estendere l'autorizzazione a procedure alla ricostruzione con Scia edilizia senza obbligo di speciali autorizzazioni, anche a altri Comuni delle Regioni interessate, ove sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici.

La disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-novies

(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici)

Il comma 1 prevede la proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 (già accordata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022, sino all'anno scolastico 2023/2024) della facoltà che consente agli Uffici Scolastici Regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, in relazione agli istituti rientranti nelle aree colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui all'articolo 1 del D.L. 189/2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.



Le quantificazioni di spesa derivanti dal comma 1, per l'ulteriore quinquennio (2024/25 - 2028/29) che si aggiunge alla proroga già disposta con l'art. 5 del D.L. 198/2022, per l'a.s. 2023/24, sono state elaborate in coerenza con i dati e le quantificazioni riportate nella RT di accompagnamento al citato D.L.

In particolare, nella precedente RT, per la quantificazione di spesa relativa all'a.s. 2023/24, si è fatto presente che, dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l'anno scolastico 2021/22, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 5 maggio 2021, n. 151, "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, da destinare ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, nelle Regioni Campania, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022", sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di 51 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418

Per quanto riguarda il personale ATA, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per un totale di 109 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Profilo					Totale
	DSGA	AA	AT	CS	Altri profili	
Abruzzo	0	1	0	20	0	21
Campania	0	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	0	6
Marche	0	21	0	36	0	57
Umbria	1	3	3	18	0	25
Totale	1	31	3	74	0	109



Per l'a.s. 2023/24, si è proceduto alla quantificazione della spesa di personale da sostenere al fine di attivare ulteriori posti di personale docente, nonché di personale ATA, sulla base dei prospetti precedenti.

Il costo mensile lordo Stato dei docenti e del personale ATA derivante dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca dell'11 novembre 2022 triennio 2019-2021 è così rappresentato:

PERSONALE A.T.A.				
	Collaboratore Scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi	Assistente Amministrativo/tecnico	Direttori dei Servizi Generali e Amm. vi
Costo mensile	2.157,64	2.204,70	2.466,54	3.383,53
PERSONALE DOCENTE				
	Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria	Docente Scuola Secondaria di primo grado	Docente diplomato Scuola Secondaria di secondo grado	Docente laureato Scuola Secondaria di secondo grado
Costo mensile	2.922,94	3.209,56	2.922,94	3.307,48

Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva, per l'a.s. 2023/24, ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55).

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418
Spesa per 10 mesi	263.064,48	421.429,3	548.835,08	360.515,77	1.593.844,63

Regione	Profilo				Totale
	DSGA	AA	AT	CS	
Abruzzo	0	1	0	20	21
Campania	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	6
Marche	0	21	0	36	57
Umbria	1	3	3	18	25
Totale	1	31	3	74	109



spesa per 10 mesi	33.835,27	764.626,76	73.996,14	1.596.654,38	2.469.112,55
-------------------	-----------	------------	-----------	--------------	--------------

L'importo di euro 4.062.957,18, calcolato per l'intero anno solare, è stato parametrato in relazione all'anno scolastico di riferimento:

- euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023)
- euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)

Con il presente articolo, l'importo di euro 4.062.957, calcolato per intero anno solare, viene portato a regime anche per gli a.s. successivi fino al 2028/29 e parametrato in relazione a ciascun anno scolastico di riferimento.

Il comma 2, pertanto, prevede che alla copertura degli oneri pari a euro 1.625.183 per l'anno finanziario 2024 (mesi settembre-dicembre 2024), euro 4.062.957 per ciascuno degli anni finanziari dal 2025 al 2028 ed euro 2.437.774 per il 2029, perché relativo ai soli mesi gennaio – giugno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Resta inteso che l'esercizio di tutte le facoltà già accordate dall'art.18-bis del D.L. 189/2016 agli uffici scolastici regionali sono comunque comprese nei limiti finanziari riconosciuti dal D.L. 198/2022, per l'a.s. 2023/24, e dal presente articolo, per il quinquennio a seguire.

Articolo 3-decies.

(Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

La disposizione, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, prevede che i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività con procedure concorsuali o di selezione pubblica in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione.

Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.

La disposizione si riferisce alle 14 unità di personale (8 Casamicciola 4 Lacco 2 Forio) che la vigente disposizione di legge prevede quali dipendenti a tempo determinato per i tre comuni del cratere. L'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dall'emendamento dovrà essere effettuato entro il 31/12/2023 e l'onere pertanto non è determinabile con precisione; tuttavia, il numero dei dipendenti che ha conseguito o conseguirà i requisiti entro il termine può stimarsi in 2/3 (ovvero 9), e pertanto il relativo onere si può quantificare in 405.000 euro (assumendo una spesa a unità di personale pari a 45.000 euro/anno).



Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3-undecies

(Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n.9.

In particolare, è previsto che il Ministro dell'Interno adotti un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie, entro il 31 marzo 2023 per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-duodecies

(Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233)

Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, l'articolo estende la portata applicativa delle disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 anche in relazione agli edifici non classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015.

In relazione ai territori colpiti dal sisma 2016, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la stima dei danni non avviene mediante il censimento di nuovi e diversi immobili. Detto censimento è già intervenuto e non è modificabile. Le coperture finanziarie predisposte per il fabbisogno di ricostruzione sono state quantificate sulla scorta del censimento del danno complessivo che già include tutti gli edifici con esito di inagibilità (tra cui quelli con esito AEDES "B" cui la disposizione si rivolge).

Per la gestione commissariale del sisma 2012 del Veneto non vi è alcun impatto finanziario dal momento che la fase della ricostruzione relativa all'edilizia privata e alle attività produttive si è già conclusa.

Analogamente a quanto detto per il sisma 2016, tutti gli immobili che abbiano subito danni sono necessariamente censiti a una certa data, determinata dalle campagne di sopralluogo della protezione civile: tale situazione, di cristallizzazione della conoscenza della dimensione del danno ad una certa data, con conseguente stima del fabbisogno ed individuazione della relativa copertura finanziaria caratterizza, negli stessi termini descritti, tutti gli eventi sismici. Per tutti i terremoti presi in considerazione dalla norma che viene modificata, si conosce ed è cristallizzata la dimensione del danno, quanti edifici sono stati colpiti, quale sia il fabbisogno finanziario



relativo. Le schede AeDES pertanto già esistono e in quanto tali sono già state oggetto di programmazione finanziaria.

CAPO II

FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 3-terdecies.

(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

La disposizione intende assicurare, attraverso il ricorso alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate a seguito di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le unità di personale previste dall'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzate all'accelerazione e all'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR.

All'attuazione di quanto previsto dalla disposizione si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Articolo 4

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

Commi 1-2: Il Fondo regionale di protezione civile è previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Tale Fondo, anche a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella G.U. n. 231 del 3 ottobre 2022, recante 'Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile', è stato da ultimo rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022 con l'articolo 5 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.

Allo scopo di assicurare la proficua prosecuzione delle azioni sostenute sul territorio con il Fondo regionale di protezione civile e allo scopo di garantire l'operatività futura di tale fondamentale strumento, la disposizione *de qua* ne prevede il rifinanziamento per l'anno 2023 per l'importo di 10 milioni di euro.

Per quanto concerne la copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La disposizione produce i suoi effetti limitatamente all'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in analogia con quanto già previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 186/2022 per l'annualità 2022.

Al comma 2-bis è regolato il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito con l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160. Viene prevista



la dotazione finanziaria del Fondo fino al 2025 e la tempistica annuale da osservare da parte dei comuni per la comunicazione al Ministero dell'Interno circa la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione delle risorse.

Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 5

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

Il comma 1 prevede la soppressione del regime speciale, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo, 1, comma 730, della legge 9 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione, influendo su meri profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione introduce il comma 1-bis che sopprime il terzo periodo dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, riguardante l'iter di approvazione degli interventi di protezione civile (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato).

La disposizione, influendo su meri profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5-bis

(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)

La disposizione prevede che, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La disposizione, influendo su profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 5-ter

(Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze)

La norma disciplina i casi nei quali i commissari delegati titolari di contabilità speciali non producono la rendicontazione dell'attività svolta al termine della gestione o dell'incarico, stabilendo che tale adempimento è effettuato dalle autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta effetti per la finanza pubblica.



Articolo 5-quater.

(Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile)

La disposizione risponde all'esigenza di estendere anche al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante "Codice della protezione civile", la previsione - già contenuta, per analoghe categorie di soggetti, nell'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - della stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi.

Per quanto concerne la quantificazione dei relativi oneri, si rappresenta che la somma annua di 23.750 euro è stata determinata moltiplicando il fabbisogno complessivo di 25 euro annui (individuato sommando 10 euro per la tutela legale e 15 euro per la responsabilità civile verso terzi, come da quantificazione contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento del testo dell'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con riferimento alle altre strutture operative contemplate) per il numero dell'organico massimo in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'organico della Commissione grandi rischi di cui all'articolo 20 del citato Codice, pari a 950 unità complessive massime.

950 unità (DPC + Commissione grandi rischi) X 25 euro = 23.750 euro annui.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 23.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 5-quinquies.

(Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise)

La disposizione prevede che il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3260 del 27 dicembre 2002, e che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione previa verifica dei requisiti professionali per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5-sexies.

(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)

L'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha autorizzato la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiati dalle emergenze nazionali verificatesi negli anni 2019 e 2020 sulla base della ricognizione dei fabbisogni operata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), stanziando 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.



In tale quadro, la disposizione estende la previsione in esame anche alle emergenze nazionali verificatesi negli anni 2021 per le quali è stata completata la ricognizione dei fabbisogni ma che risulterebbero allo stato prive di stanziamento finanziario.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 3, di carattere ordinamentale, prevede l'adozione di un'ordinanza di protezione civile per operare un raccordo con le modalità di disciplina dei contributi già prevista, per gli eventi 2019 e 2020, dall'odpc 932/2022.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Mannoia



Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (in milioni di euro)														
emendamento	articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto					
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
5.0.100	3-novies	1	Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma - Personale	s		1,6		1,6		4,1		1,6	4,1	
5.0.100	3-novies	1	Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma - Personale - effetti riflessi	e	t/c			0,8		2,0		0,8	2,0	
5.0.100	3-novies	2	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-1,6		-1,6		-4,1		-1,6	-4,1	
4.100	4	2-bis	Incremento Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	s	c	0,4		0,4		0,5		0,4	0,5	
4.100	4	2-ter	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,4		-0,4		-0,5		-0,4	-0,5	
5.0.4	5-quater	1	stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio	s	c	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
5.0.4	5-quater	2	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
5.0.44	5-sexies	1	Rifinanziamento interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale	s	k	42,0		42,0				42,0		
5.0.44	5-sexies	2	Riduzione risorse per contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade (art. 1, c. 51-ter della l. 160/2019)	s	k	-42,0		-42,0				-42,0		
- Entrate					e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0
- Spese					s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e C. 648 (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. Atto n. 28 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Testo unificato C. 217 e C. 648.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia nella seduta odierna l'esame, ai fini

del parere da rendere alle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti, del testo unificato della proposta di legge recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (C. 217 e C. 648), come risultante dagli emendamenti approvati.

Il testo della proposta di legge consta di 8 articoli ed è volto a rendere più stringente ed efficace la normativa diretta al contrasto degli atti di pirateria commessi attraverso le reti elettroniche, con particolare riferimento agli eventi in diretta relativi a manifestazioni sportive e ai contenuti audiovisivi. Si prevedono tempi di intervento rapidi e si ampliano i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM finalizzati al contrasto della pirateria.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata

del provvedimento, evidenzia in sintesi che l'articolo 1 reca i principi del provvedimento.

L'articolo 2 disciplina i provvedimenti urgenti e cautelari che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre al fine di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti.

L'articolo 3 prevede una nuova fattispecie di reato, che si verifica nel caso in cui, a fini di lucro, si registri abusivamente un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale o si riproduca l'opera abusivamente registrata.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala l'articolo 4, che consente all'autorità giudiziaria di delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti nella commissione degli illeciti e le altre persone fisiche che percepiscono i proventi degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore. La richiesta è finalizzata a disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione dei suddetti illeciti.

L'articolo 5 prevede lo svolgimento di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema del valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 6 individua la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2.

L'articolo 7 prevede la modifica del regolamento dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per adeguarlo alle disposizioni del presente provvedimento. Prevede inoltre la convocazione di un tavolo tecnico per la definizione di una piattaforma tecnologica unica per la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi

IP che consentono l'accesso ai contenuti illeciti.

L'articolo 8 reca infine disposizioni finanziarie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), evidenziando la necessità di porre attenzione su alcuni aspetti del provvedimento, chiede se la SIAE sia stata consultata.

Il sottosegretario Federico FRENI, rammentando come il provvedimento riguardi un settore di competenza del Ministero della cultura, ritiene che senz'altro sia stata acquisita la posizione della SIAE sul provvedimento.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) segnala innanzitutto la necessità di intervenire con un provvedimento nella materia della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore, effettuata mediante le reti di comunicazione elettronica, in quanto sul punto manca una normativa adeguata. Ritiene in ogni caso che, per intervenire in maniera efficace, sia necessario consultare la SIAE, che ha il compito specifico di tutelare il diritto di autore.

Evidenzia poi come la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto di autore sia estremamente diffusa, basti pensare alle copie digitali dei quotidiani che circolano senza alcun controllo.

Raccomanda infine che il provvedimento non sia approvato dalla Camera senza aver consultato preventivamente la SIAE.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) segnala la diffusione abusiva su Internet di testi tutelati dal diritto di autore, compresi i libri di saggistica.

Si dichiara quindi preoccupato in particolare da quanto previsto dall'articolo 7 del provvedimento, il quale prevede la definizione di una piattaforma tecnologica unica, il cui funzionamento avverrà in maniera automatizzata. Invita poi a considerare con attenzione come, oltre a fattispecie più note di pirateria, come quella re-

lativa agli eventi sportivi, esista una filiera di prodotti la cui diffusione attraverso la rete è necessaria.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta come la Commissione Finanze sia chiamata ad esprimersi in sede consultiva, sui profili di propria competenza, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti, cui il provvedimento è assegnato in sede referente. Come sottolineato anche dal rappresentante del Governo, ritiene di poter rassicurare il collega D'Alfonso sull'attività istruttoria svolta dalle Commissioni VII e IX, anche con il coinvolgimento della SIAE. In ogni caso assicura che interesserà sul punto i presidenti delle medesime Commissioni.

Ritiene infine che un approfondito dibattito sulle questioni evidenziate dai colleghi potrà aver luogo in Assemblea, in occasione della discussione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.

Atto n. 28.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Guerino TESTA (FdI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (Atto del Governo n. 28).

La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.

La direttiva (UE) 2021/2118 modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

In particolare la direttiva (UE) 2021/2118:

rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente;

estende l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CEE;

allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione RC-Auto in tutta l'Unione europea;

migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri;

inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte da parte di una nuova assicurazione;

disciplina l'obbligo assicurativo dei veicoli spediti da uno Stato membro all'altro;

tutela le persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo;

definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli;

reca norme sugli obblighi di informazione alle persone lese.

Il presente schema dà attuazione esclusivamente a due disposizioni della citata direttiva (UE) 2021/2118, relative al risarcimento del danno in caso di sinistri causati da veicoli assicurati da un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione, sia nel caso di danni derivanti da sinistri accaduti nel Paese di residenza del danneggiato, sia nel caso di sinistri avvenuti in un Paese differente da quello di residenza del danneggiato.

Queste disposizioni, dettate dall'articolo 1, punti 8) e 18), della citata direttiva, devono essere recepite entro il 23 giugno 2023, mentre il termine di recepimento delle restanti disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118 è fissato al 31 dicembre 2023.

Segnala poi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 3 aprile 2023. Poiché tale data è successiva al 23 febbraio 2023 (ovvero al termine, che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, per l'esercizio della delega relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva), il termine per l'esercizio di tale delega è posticipato al 23 maggio 2023.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 dello schema modifica gli articoli 285 e 296 del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private.

In particolare l'articolo 1, lettera *a*), inserisce un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 285, relativo al Fondo di garanzia vittime per la strada. Le nuove norme affidano alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP il potere di negoziare e concludere un accordo, entro il termine del 23 dicembre 2023, con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa per le persone lese, nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione, come previsto dall'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118. Tale accordo deve essere notificato immediatamente alla Commissione europea.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), inserisce un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 296 del Codice delle assicurazioni, relativo all'Organismo di indennizzo italiano, con il quale si affida alla CONSAP il potere di negoziare e concludere un accordo, entro il medesimo termine del 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa per le persone lese, per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione, come previsto dall'articolo 25-*bis*, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118. Anche tale accordo deve essere notificato immediatamente alla Commissione europea.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone che il decreto entri in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala infine che il Governo chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 3, che deroga alla disciplina generale sulla pubblicazione e l'entrata in vigore delle leggi, è giustificata dalla necessità di legittimare quanto prima CONSAP alla negoziazione degli accordi, le cui trattative sono già iniziate e devono essere concluse entro il 23 dicembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato 103

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 marzo 2023.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 12.45 alle 12.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	104
Sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104
Audizione di rappresentanti della Federazione ANIE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Unioncamere.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe TRIPOLI, *segretario generale di Unioncamere*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione ANIE.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giulio IUCCI, *vice presidente della Federazione ANIE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Tiziano TREU, *presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)* e Gian Paolo GUALACCINI, *consigliere coordinatore del gruppo di lavoro PNRR turismo del CNEL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene la deputata Emma PAVANELLI (M5S), per formulare quesiti e osservazioni.

Tiziano TREU, *presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie nel testo unificato adottato dalla I Commissione come risultante dalla fase emendativa (Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zarratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi).

Quindi, in sostituzione della relatrice Giorgia Andreuzza, impossibilitata ad essere presente alla seduta, illustra la proposta in titolo evidenziando, in primo luogo, che il testo propone l'istituzione, per tutta la durata della XIX legislatura, di una Commissione monocamerale di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Ricorda che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei deputati, che nella XVII legislatura ha istituito una Commissione d'inchiesta per verificare lo stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza. Ricorda, altresì, che la Commissione ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 19 del 14 dicembre 2017) nella quale, sotto il profilo del metodo, invitava a «rafforzare gli strumenti parlamentari per promuovere e gestire le politiche urbane», auspicando di «rendere permanente l'esperienza utilmente sperimentata».

Segnala che a tal fine, l'articolo 1, comma 2, della proposta di inchiesta parlamentare delinea una serie di compiti della Commissione monocamerale, tra i quali segnala come di interesse della Commissione i seguenti: *i-bis*) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del terzo settore, volte a favorire la rina-

scita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport; l) individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale.

Fa presente che, per svolgere questi compiti, ai sensi del comma 3, la Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo.

Segnala che l'articolo 2 della proposta prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. L'articolo 3 delinea i poteri e i limiti della Commissione d'inchiesta monocamerale prevedendo, in particolare, la possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Evidenzia inoltre che, in base all'articolo 4 della proposta, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, in deroga alla disciplina sul segreto di

indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Ricorda che l'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza.

Fa poi presente che l'articolo 6 demanda, tra l'altro, la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno da approvare, a maggioranza assoluta, prima dell'avvio delle attività di inchiesta, il quale può prevedere che i lavori della Commissione siano svolti attraverso uno o più comitati. Le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 50.000 euro annui, a carico del bilancio interno della Camera. Solo per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, può essere disposto un incremento delle spese (al massimo del 30 per cento) previa richiesta motivata del presidente della Commissione, corredata della certificazione delle spese sostenute. L'incremento deve essere autorizzato dal Presidente della Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita (Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00053 Zanella e 7-00059 Malavasi)	107
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00466 Morgante: Iniziative volte al riconoscimento del ruolo del <i>caregiver</i> familiare	108
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	110
5-00467 Bonetti: Attuazione del Piano di azione italiano sulla <i>Child Guarantee</i> e interlocuzioni con la Commissione europea sul tema	108
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	112
5-00468 Quartini: Azioni per armonizzare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)	109
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	114
5-00469 Malavasi: <i>Iter</i> del Piano di azione italiano sulla <i>Child Guarantee</i>	109
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	115

RISOLUZIONI

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del
presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 12.25.

**7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard
per la distribuzione dei punti nascita.**

(Seguito della discussione e rinvio – Abbi-
namento delle risoluzioni 7-00053 Zanella e
7-00059 Malavasi).

La Commissione prosegue la discus-
sione della risoluzione in titolo, rinviata
nella seduta del 21 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte
che i deputati possono partecipare in vide-

oconferenza alla seduta odierna, secondo le
modalità stabilite dalla Giunta per il rego-
lamento.

Avverte, altresì, che in data 27 febbraio
e 2 marzo 2023 sono state presentate, ri-
spettivamente, le risoluzioni Zanella n. 7-
00053 e Malavasi n. 7-00057, vertenti sulla
medesima materia trattata dalla risoluzi-
one Vietri 7-00007. Ne dispone, pertanto,
l'abbinamento.

Ricorda che nella precedente seduta la
deputata Vietri ha illustrato il testo della
risoluzione di cui è prima firmataria ed è
iniziata la discussione.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) rileva che vi
è un interesse trasversale rispetto al tema
oggetto delle risoluzioni in discussione, au-
spicando che si possa svolgere un con-
fronto reale su di esse.

Evidenzia, quindi, la necessità di intervenire in maniera ampia, affrontando anche aspetti che riguardano il periodo precedente e quello successivo al parto, assicurando una presa in carico delle persone coinvolte, informazioni adeguate e un raccordo con i servizi territoriali.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di ridurre le disparità che attualmente caratterizzano la situazione a livello territoriale. In conclusione, ribadisce l'auspicio di potere arricchire di contenuti gli atti di indirizzo all'esame della Commissione attraverso una visione condivisa.

Andrea QUARTINI (M5S), nel preannunciare la presentazione di una risoluzione anche da parte del suo gruppo, segnala l'opportunità di svolgere alcune audizioni, con l'obiettivo di acquisire informazioni sulle iniziative da assumere per assicurare la sicurezza delle partorienti e, al tempo stesso, quella degli operatori sanitari.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e osservando che lo svolgimento di eventuali audizioni potrà essere discusso in sede di Ufficio di presidenza, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 12.35.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, inoltre, che è consentita la partecipazione in videoconferenza alla seduta

odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00466 Morgante: Iniziative volte al riconoscimento del ruolo del caregiver familiare.

Maddalena MORGANTE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI desidera preliminarmente evidenziare l'importanza e il valore della propria esperienza di capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione Affari sociali nella passata legislatura, ricordando anche il supporto fornito in tale occasione dagli uffici. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), segnalando come sia importante andare oltre le previsioni recate dal disegno di legge in materia di politiche in favore delle persone anziane, attualmente all'esame del Senato, e assicurare il riconoscimento di tutti coloro che prestano assistenza alle persone in condizioni di fragilità, a prescindere dall'età di queste ultime.

Maddalena MORGANTE (FDI), replicando, ribadisce che il suo gruppo ha a cuore il riconoscimento del ruolo del *caregiver* familiare e ringrazia il viceministro Bellucci per la risposta chiara, concreta ed esaustiva da lei fornita.

5-00467 Bonetti: Attuazione del Piano di azione italiano sulla Child Guarantee e interlocuzioni con la Commissione europea sul tema.

Elena BONETTI (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena BONETTI (A-IV-RE), replicando, ringrazia in primo luogo il viceministro per aver confermato l'impegno del Governo sul tema della *child guarantee*. Pur ammettendo che un Governo di recente insedia-

mento necessiti di un tempo congruo per focalizzarsi adeguatamente su politiche settoriali come quella in esame, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita. Da essa emerge, a suo avviso, che l'*iter* di implementazione del Piano di azione italiano sia ancora ad uno stato iniziale, anche solo con riferimento alla mera definizione della *governance*, che costituisce il passaggio preliminare e necessario per poter passare poi all'erogazione dei servizi. Ricorda che, come ogni iniziativa di derivazione europea, anche quella legata alla *child guarantee* deve essere attuata secondo tempistiche ristrette e definite. Ritiene che non sia sicuramente il caso di dover tornare al punto di partenza rispetto a quanto già fatto dai Governi precedenti.

5-00468 Quartini: Azioni per armonizzare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come l'individuazione di un livello essenziale di una prestazione, sia essa sanitaria o sociale, non possa limitarsi a una mera operazione definitoria ma debba essere un'operazione che volga lo sguardo alla presa in carico e alla risoluzione delle reali esigenze della popolazione.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea QUARTINI (M5S) ringrazia il viceministro per la risposta fornita, ma evidenzia come in essa resti inavaso il tema della necessità di reperire nuove risorse specificamente destinate alle prestazioni sociali. Recenti studi dimostrano come oggi solo il 20 per cento del fabbisogno reale di politiche sociali risulti effettivamente soddisfatto, e questo in un'area di intervento del potere pubblico nella quale il bisogno, invece, si rivela in certi casi estremo.

Evidenzia come i sindaci si trovino spesso nella condizione di non poter erogare ai cittadini le risorse di cui avrebbero bisogno. Sottolinea come, nella perdurante vaghezza circa il confine tra LEA e LEPS e nella mancanza di nuovi stanziamenti, sia forte il rischio che, per supplire parzialmente alle carenze che si riscontrano nell'erogazione di servizi non chiaramente definiti e non direttamente esigibili come quelli sociali, si ricorra alle risorse già stanziati per finanziare le prestazioni sanitarie, finendo con il depauperare queste ultime. Su tali questioni, afferma di aver trovato lacunosa la risposta fornita dal viceministro e se ne dichiara dunque insoddisfatto.

5-00469 Malavasi: Iter del Piano di azione italiano sulla Child Guarantee.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta fornita e si rallegra nel riscontrare un consenso diffuso circa l'importanza del Piano di azione italiano sulla *child guarantee*, soprattutto per le ricadute concrete che da esso potranno derivare per i giovani e le famiglie italiani. Concludendo, sollecita il viceministro a tornare presto in Commissione, anche a cadenza regolare, per aggiornare il Parlamento sullo stato di avanzamento dell'*iter* di implementazione del citato Piano, e per consentire anche ai parlamentari di dare il proprio contributo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

5-00466 Morgante: Iniziative volte al riconoscimento del ruolo del caregiver familiare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per aver portato all'attenzione del Governo il tema dei *caregivers*, soggetti di primaria e fondamentale importanza per l'assistenza in ambito familiare delle persone non autosufficienti.

Per quanto di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proprio in questi giorni è all'esame della 10^a Commissione del Senato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, volto alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, mediante interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e socio-sanitari, con particolare riguardo a quelli connessi alla condizione di non autosufficienza.

Si tratta di un provvedimento orientato a dare diretta attuazione all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, che interviene, dunque, nel solco dell'attuazione delle norme della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 159-171 della legge n. 234 del 2021), con le quali si è iniziato il percorso di riforma previsto dal PNRR e avviato a livello territoriale il processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari riservati alle persone non autosufficienti, nonché del Regolamento adottato con decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante la definizione dei modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale.

Il disegno di legge, e i successivi decreti attuativi, costituiscono, quindi, un'occasione per intervenire in una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee (a partire dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017 — legge di bilancio

2018, che ha definito per la prima volta questa figura) e distinti centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento.

L'obiettivo del processo di riforma è, in questo caso, costituito dalla realizzazione di un sistema che, senza toccare le rispettive competenze del sistema sanitario e di quello sociale, operi un raccordo e coordinamento fra gli stessi al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti ed al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani che non versano in condizioni di non autosufficienza.

In questo contesto sono previsti interventi a favore dei *caregivers* familiari, al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle loro condizioni di vita individuali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, lo schema di legge delega prevede sul tema 3 interventi fondamentali quali la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore, la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata e infine forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregivers* familiari nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Per sostenere le predette misure al momento è stato previsto uno stanziamento di euro 80.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'utilizzazione di ulteriori euro 50.000.000 a partire dall'anno 2024. Per le medesime finalità un ulteriore fondo di euro 20.000.000

annui fino al 2024 è attualmente stanziato sul bilancio di previsione del Ministero per le disabilità.

Sono fermamente convinta che la figura del *caregiver* familiare, non solo quello dedicato alla cura delle persone anziane, debba trovare una sua compiuta disciplina normativa, e per questo confermo la mia completa disponibilità a rendere concreto quanto rassegnato dal Ministro della disabilità (che ha la competenza prevalente in materia) in sede di illustrazione delle linee program-

matiche del Suo Ministero, sulla necessità di dare una risposta ai *caregivers* familiari, come richiesto dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, perché è fondamentale sostenere le famiglie, riconoscendo il ruolo di assistenza e di cura svolto dai *caregivers* familiari, individuando le necessari forme di tutela ed evitando che il sistema di sostegni delle persone con disabilità continui a ricadere interamente su di esse.

ALLEGATO 2

5-00467 Bonetti: Attuazione del Piano di azione italiano sulla *Child Guarantee* e interlocuzioni con la Commissione europea sul tema.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto ringrazio la Onorevole Interrogante per aver richiamato all'attenzione il tema dei diritti dell'infanzia che questo Ministero, condivide, nel Governo, con altri Dicasteri (Famiglia, Istruzione, Salute).

Il Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*) è un'iniziativa della Commissione europea volta a promuovere pari opportunità e a garantire l'accesso a servizi essenziali per i bambini e i ragazzi bisognosi, con meno di 18 anni e a rischio di povertà o esclusione sociale.

In tale ambito è stata approvata la Raccomandazione del 14 giugno 2021 del Consiglio dell'Unione europea che istituisce una garanzia europea per l'infanzia, che ha lo scopo di garantire che ogni bambino che vive in condizioni di povertà all'interno dell'Unione europea possa avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, a servizi educativi gratuiti, a servizi gratuiti per la prima infanzia, a condizioni abitative di qualità e a una nutrizione adeguata.

Faccio presente che la programmazione del Piano attuativo della *Child Guarantee* ha un respiro di lungo periodo poiché si proietta fino al 2030 e la sua implementazione, poggia in modo sostanziale sul nuovo Programma Nazionale inclusione sociale 2021-2027 approvato dalla Commissione europea e notificato il 13 dicembre 2022.

Infatti gli obiettivi del Programma Nazionale inclusione sociale sono pienamente coerenti con le finalità del Piano Garanzia Infanzia.

Questo Governo, sin dal suo insediamento, ha posto in essere attività volte a perseguire gli obiettivi del Piano per migliorare l'accesso e aumentare la partecipazione ai servizi da parte dei minorenni in difficoltà e delle loro famiglie, ponendo

anche un'attenzione specifica verso coloro che vivono svantaggi particolari.

In tale direzione, il 24 ottobre 2022 è stato istituito il «Gruppo di lavoro sui servizi per l'inclusione sociale, l'accompagnamento educativo e all'autonomia di preadolescenti e adolescenti» al fine di dare attuazione alle azioni relative alla promozione del benessere sociale e dell'inclusione sociale nei diversi contesti di vita di preadolescenti e adolescenti e alla diffusione di spazi di aggregazione e di prossimità per minorenni tra i 10 e i 17 anni, prevista dal Piano di azione nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia.

Il Gruppo di lavoro è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla coordinatrice nazionale della *Child Guarantee*, da rappresentanti della Rete della protezione e dell'inclusione, dell'Anci, del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute, dall'Istituto degli Innocenti e da esperti della materia.

Il gruppo di lavoro si è riunito già il 9 novembre e il 20 dicembre 2022 e i lavori sono tuttora in corso.

Segnalo, altresì, che con decreto direttoriale di questo Dicastero del 23 gennaio 2023 (modificato il 6 febbraio scorso), è stato costituito il sottogruppo del Comitato tecnico per la elaborazione del Piano sociale nazionale dedicato all'accompagnamento nell'attuazione del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI) composto da rappresentanti delle regioni e dei comuni.

Pertanto, i lavori proseguono attivamente per la definizione e l'implementazione degli interventi volti a ridurre l'incidenza di povertà ed esclusione sociale tra i

minorenni con particolare bisogno di supporto e protezione.

In coerenza con l'attuazione del Piano, segnalo che è in corso una ricognizione che si pone l'obiettivo di approfondire a livello regionale due dei temi affrontati dal PON inclusione: le azioni di inclusione sociale, scolastica e abitativa dei *target* più vulnerabili della Garanzia Infanzia e le progettazioni e azioni a favore di giovani e giovanissimi con l'obiettivo di comporre un quadro nazionale dei possibili contesti nei quali indirizzare l'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dell'inclusione e dell'integrazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze più svantaggiati.

Nel mese di aprile del 2023 si concluderà la terza fase del programma pilota della *Child Guarantee* che a partire dal 2020, ha coinvolto, col coordinamento di UNICEF, oltre il nostro Paese, la Bulgaria, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Lituania e la Spagna.

Per aggiornare la Deputata interrogante, informo che il 19 aprile 2023 è convocato il Comitato di Sorveglianza del progetto e nel quale ci sarà un primo confronto sugli interventi da attivare.

Assicuro, pertanto, il massimo impegno del Ministero che rappresento nell'attuazione del Piano volto a rafforzare il sistema di protezione sociali dei bambini e degli adolescenti che rappresentano il bene più prezioso per l'intera collettività.

ALLEGATO 3

5-00468 Quartini: Azioni per armonizzare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Ringrazio gli Onorevoli interroganti perché il tema dell'armonizzazione dei LEA e LEPS rappresenta una questione centrale in materia di politiche sociosanitarie.

In via preliminare, devo ricordare che l'ultima legge di bilancio definisce all'articolo 1, comma 159, i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (LEPS) garantendone l'accesso attraverso i punti unici di accesso (PUA).

Più nel dettaglio, sono considerati LEPS: l'assistenza domiciliare, quale servizio caratterizzato dalla prevalenza di interventi di cura della persona e sostegno psicosociale; i servizi sociali di sollievo come, ad esempio, il pronto intervento per le emergenze temporanee diurne e notturne; i servizi sociali di supporto, che si occupano di assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento dei relativi adempimenti.

I livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria (LEA) sono stati introdotti dal decreto legislativo n. 502 del 1999 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017: si tratta di un insieme di prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente, o dietro il pagamento di un *ticket*, a tutti i cittadini.

Di recente, nell'ambito del PNRR, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 prevedendo un ingente stanziamento di risorse pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024: la finalità del Piano è la realizzazione e l'applicazione dei LEPS e LEA in una logica di complementarità e prossimità tra servizi, quali elementi essenziali per garan-

tire salute, continuità di cure e sicurezza sociale.

Desidero anche evidenziare che attualmente è all'esame della 10^a Commissione del Senato il disegno di legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane che contiene principi e criteri con i quali intende dare attuazione all'obiettivo del PNRR Missione 5, inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti, nonché quello relativo alla Missione 6, che, preso atto delle evidenti disparità territoriali nell'erogazione dei servizi sociosanitari, intende agire sulle reti di prossimità al fine di migliorare e rafforzare l'assistenza sanitaria a vantaggio della popolazione anziana.

In relazione al disegno di legge in discussione, è prevista anche l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del cosiddetto Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) che avrà anche il compito di promuovere l'armonizzazione e l'integrazione dei LEPS con i LEA.

Tra i principi e criteri direttivi del cosiddetto d.d.l. anziani, questo Governo ha posto anche l'attenzione sull'esigenza di assicurare l'adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS e di valutazione dei risultati, ferme restando le già vigenti procedure di monitoraggio dei LEA previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Concludo, pertanto, assicurando il massimo impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'importanza del tema oggetto dell'interrogazione e confermo l'esigenza di adottare un approccio sistematico in grado di garantire il coordinamento tra i LEPS e LEA e assicurare pieni diritti alla popolazione anziana non autosufficiente.

ALLEGATO 4

5-00469 Malvasi: Iter del Piano di azione italiano sulla *Child Guarantee*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo a illustrare l'interrogazione dell'Onorevole Malvasi, ringraziandola, di contenuto analogo a quella precedente riguardante l'attuazione del Piano « Garanzia europea per l'infanzia ».

Voglio subito ribadire che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è molto sensibile al tema dei diritti dell'infanzia. Contrastare le disuguaglianze che ostacolano il pieno sviluppo dei minori, infatti, non è solo un imperativo di giustizia sociale, ma anche un investimento che genera ritorni positivi tanto per la coesione della società quanto per il pieno sviluppo dei sistemi economici.

Con *Child Guarantee*, o Garanzia europea per l'infanzia, istituita con la Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 14 giugno 2021 la Commissione europea si propone appunto di attuare un'importante azione di contrasto alla povertà educativa e all'esclusione sociale dei minori e di assicurare l'accesso a determinati e fondamentali servizi di qualità.

Come già detto, in risposta alla precedente interrogazione, in attuazione della citata Raccomandazione è stato predisposto il Piano di azione italiano sulla garanzia infanzia (PANGI), anche garantendo la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi destinatari degli interventi, attraverso lo *Youth Advisory Board* (YAB).

Lo *Youth Advisory Board*, è nato per favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi all'intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione Piano nazionale della garanzia infanzia (PANGI).

Ad oggi lo YAB e i suoi sottogruppi si sono riuniti a cadenza mensile *online* e già tre volte in presenza, con un primo incontro a Firenze ed un secondo a Roma.

Il terzo incontro si è svolto con l'insediamento del nuovo Governo, a Milano, nelle giornate del 16, 17 e 18 dicembre.

Nell'incontro è stato realizzato un *focus* sull'implementazione del Piano nazionale garanzia infanzia. In particolare i ragazzi hanno definito in modo partecipato la programmazione delle attività per il primo semestre 2023, con specifico riferimento alle aree tematiche individuate dal gruppo di ragazzi come prioritarie (la scuola aperta, i centri aggregativi e la salute mentale).

Pertanto ribadisco che questo Governo, sin dal suo insediamento, ha posto in essere attività volte a perseguire gli obiettivi del Piano per migliorare l'accesso e aumentare la partecipazione ai servizi da parte dei minorenni in difficoltà e delle loro famiglie, ponendo anche un'attenzione specifica verso coloro che vivono svantaggi particolari.

In tale direzione, proseguono le attività di attuazione del Piano attraverso specifici gruppi appositamente costituiti.

Nel mese di aprile del 2023 si concluderà la terza fase del programma pilota della *Child Guarantee*. In particolare, il 19 aprile 2023 è convocato il Comitato di sorveglianza per gli adempimenti di rito e nel quale ci sarà un primo confronto sugli interventi da attivare.

Infine, come già detto in risposta alla precedente interrogazione, il Ministero, in raccordo col progetto europeo di *Child Guarantee*, sarà chiamato a svolgere l'attività di sensibilizzazione anche nell'ambito delle attività rivolte ai minorenni inserite nel Programma nazionale inclusione 2021-2027.

Voglio concludere sottolineando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura il massimo impegno volto a rafforzare il sistema di protezione sociale e di sostegno attivo per tutelare i diritti dei minorenni, sanciti dalla Convenzione ONU

sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza | servizi di educazione e cura della prima
per l'adozione di misure prioritarie per | infanzia, di istruzione di qualità, di salute,
garantire a tutti l'accesso ai diritti e ai | di nutrizione e di alloggio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00470 Almici: In merito agli interventi per combattere la malattia della flavescenza della vite	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-00471 Castiglione: Sulle iniziative da intraprendere in merito alla possibilità di utilizzare in agricoltura alcune sostanze fitosanitarie	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
5-00472 Davide Bergamini: In merito alle iniziative da intraprendere per recuperare il ritardo nel pagamento dei premi nel settore ippico	118
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	125
5-00473 Nevi: In relazione alla stagione agraria in corso	118
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	126
5-00474 Sergio Costa: Sulla stabilizzazione del personale operaio operante presso il CREA .	119
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	128
5-00475 Vaccari: In merito ai piani di controllo attuati dalle regioni per la gestione della fauna selvatica e all'istituzione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale	119
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	129
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
AVVERTENZA	121

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 12.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00470 Almici: In merito agli interventi per combattere la malattia della flavescenza della vite.

Cristina ALMICI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Governo quali interventi intende adottare per contrastare il diffondersi della malattia della flavescenza della vite, che sta diffondendosi in tutte le regioni del Nord d'Italia,

minacciando le principali produzioni vitivinicole della zona con gravi danni agli imprenditori agricoli del settore.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cristina ALMICI (FDI) ringrazia il sottosegretario della risposta fornita che evidenzia l'attenzione del Governo per la problematica, nella consapevolezza gli agricoltori non possono essere lasciati da soli ad affrontare tale emergenza. Ritiene, in particolare, particolarmente rilevante l'istituzione di uno specifico gruppo di lavoro con il compito di definire le necessarie strategie di intervento.

5-00471 Castiglione: Sulle iniziative da intraprendere in merito alla possibilità di utilizzare in agricoltura alcune sostanze fitosanitarie.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo con la quale si chiede al Governo quali iniziative intenda intraprendere, soprattutto in sede europea, per evitare che venga resa definitivo il divieto di utilizzo di alcune sostanze fitosanitarie in agricoltura, di cui ancora il comparto necessita per sostenere la produzione.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) prende atto della risposta fornita e sollecita il Governo a seguire attentamente in sede europea la questione, trovando le necessarie alleanze in sede di Consiglio europeo, al fine di scongiurare decisioni passibili di nuocere agli agricoltori e all'agricoltura italiana. Rileva, infatti, che, pur condividendo la necessità di porre in campo ogni sforzo per la salvaguardia dell'ambiente, i prodotti alternativi al momento disponibili non sono in grado di garantire la stessa efficacia protettiva contro i patogeni. Si dichiara, quindi, parzialmente soddisfatto.

5-00472 Davide Bergamini: In merito alle iniziative da intraprendere per recuperare il ritardo nel pagamento dei premi nel settore ippico.

Davide BERGAMINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo con la quale chiede al Governo quali interventi intenda porre in essere per rimediare al ritardo accumulatosi, ormai attestatosi sui 12 mesi, nel pagamento dei premi nel settore ippico.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide BERGAMINI (LEGA) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatto di poter apprendere che il Governo ha messo in atto un processo per permettere agli operatori di ricevere in tempi certi e tempestivi l'erogazione dei premi. Si augura, quindi, che i ritardi accumulati saranno presto risolti.

5-00473 Nevi: In relazione alla stagione agraria in corso.

Giandiego GATTA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo che intende porre all'attenzione del Governo la grave situazione in cui versa l'attuale produzione agricola a causa della carenza di acqua, chiedendo, a tal fine, quali interventi il Governo intenda porre in essere per contrastare il fenomeno in atto.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele NEVI (FI-PPE) esprime soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario che evidenzia gli interventi che il Governo sta portando avanti per risolvere la questione. Rileva, infatti, che la mancanza d'acqua è una questione cruciale che deve essere risolta se si vuole aumentare la produzione agricola ed evitare di dover importare materie prime dall'estero. In tal senso, la nomina di un Commissario straordinario può risultare la scelta giusta, dal

momento che occorre prevalentemente coordinare ed attuare interventi già previsti e con risorse già stanziare.

5-00474 Sergio Costa: Sulla stabilizzazione del personale operaio operante presso il CREA.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo volta a capire quali iniziative il Governo intenda intraprendere per procedere alla stabilizzazione del personale operaio del CREA.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), prende atto di quanto affermato dal sottosegretario nella risposta, rilevando che si potrebbe agire su due piani per risolvere il problema. Il primo potrebbe prevedere la stabilizzazione del personale operaio CREA attualmente precario nel profilo di « operatore tecnico » prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti di ricerca. Il secondo potrebbe considerare di regolare l'assunzione degli operai agricoli a tempo determinato, applicando solo in questo caso il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti.

5-00475 Vaccari: In merito ai piani di controllo attuati dalle regioni per la gestione della fauna selvatica e all'istituzione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, intesa a sapere se il Governo abbia conoscenza dei dati relativi ai piani di controllo attuati dalle regioni per il controllo della fauna selvatica e se sia stato istituito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) rileva che, ad eccezione della notizia relativa all'avvenuta istituzione del Comitato, per la quale si compiace, sul resto nulla è stato fatto, a conferma di quanto sostenuto in merito alla farraginosità del meccanismo di controllo introdotto nell'ultima legge di bilancio che non ha fatto altro che rendere più difficoltoso il ruolo delle regioni nell'attuazione dei piani faunistici. Sollecita, quindi, il Governo a farsi promotore della raccolta di dati provenienti dalle regioni per cercare di avere una visione d'assieme di ciò che si sta facendo sull'intero territorio nazionale.

Mirco CARLONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

L'Accordo è stato sottoscritto in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia che si è svolta a Roma lo scorso 24 maggio 2022.

Come precisato dal Governo nella relazione allegata al provvedimento in esame, l'Accordo è in linea con quanto previsto dalla recente legge n. 91 del 2021, recante « Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale », la quale, nell'autorizzare l'istituzione della ZEE oltre il limite esterno del mare territoriale ha, altresì, demandato l'individuazione dello stesso limite ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

Ricorda, a tale riguardo, che la zona economica esclusiva è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal diritto internazionale. Segnala, infatti, che, da un punto di vista normativo, tale istituto è stato introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 (Convenzione di *Montego Bay*) che regola i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. La Convenzione adeguata, altresì, il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva (ZEE), strettamente correlata a quella di piattaforma continentale (PC).

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 55 della Convenzione definisce la zona economica esclusiva come quella zona economica, al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella Parte V della medesima Convenzione. Essa può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (+ 188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale. Rilevo che in tale zona il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non, della colonna d'acqua – la pesca – e dei

fondali marini – risorse minerarie, depositi di gas e di idrocarburi –, ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.

Gli Stati terzi mantengono alcuni diritti relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo ed alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione e possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, ad un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, segnala che esso si compone di un preambolo e di quattro articoli. Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale – in particolare della citata Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, a cui l'Italia e la Croazia entrambe aderiscono – e affermano, altresì, la validità di due precedenti accordi bilaterali stipulati, rispettivamente l'8 gennaio 1968 e il 2 agosto 2005, sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.

Nel dettaglio, si tratta dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi fatto a Roma l'8 gennaio 1968 (ratificato con DPR 22 maggio 1969, n. 830, in vigore dal 21 gennaio 1970) e l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, fatto a Roma tra il 22 e il 29 luglio 2005.

L'articolo 1, comma 1, richiama espressamente i citati accordi del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Il comma 2 esplicita le coordinate della linea di con-

fine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico WGS-84, che è quello attualmente utilizzato nella cartografia.

Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro (ovvero dal punto 42 della tabella riportata al comma 2), l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese (comma 3).

In base all'articolo 2 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo:

le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia;

i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982;

le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva.

L'articolo 3, comma 1, contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Infine, l'articolo 4 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Con riferimento al disegno di legge in esame, esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-croato sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale (comma 1) dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo – ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali – si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00470 Almici: In merito agli interventi per combattere la malattia della flavescenza della vite.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La fitoplasmosi denominata *Flavescenza dorata*, negli ultimi due anni, ha fatto registrare una recrudescenza nelle aree produttive settentrionali italiane, dovuta ad una serie di concause, tra cui la difficoltà di contenimento del vettore con trattamenti insetticidi, la presenza crescente di superfici incolte e i cambiamenti climatici.

La disciplina fitosanitaria dell'Unione, di cui al Regolamento (UE) 2016/2031, ha disposto un rafforzamento dei requisiti per la movimentazione delle piante di vite al fine di prevenirne la diffusione della malattia attraverso il materiale vivaistico.

In considerazione dell'importanza della problematica per la produzione vitivinicola nazionale è stato avviato, nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, un ampio confronto con le regioni maggiormente colpite dalla malattia, al fine di condividere le criticità e stabilire le azioni da intraprendere.

Al fine di approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica, è stato costituito uno specifico « Gruppo di lavoro tecnico scientifico su *Flavescenza dorata* », al quale partecipano i rappresentanti del Servizio fitosanitario centrale, dei Servizi fitosanitari regionali e dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC), nonché dell'Università degli studi di Catania e del Centro di Sperimentazione Laimburg.

Detto Gruppo di lavoro, in qualità di Segretariato per l'emergenza fitosanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha altresì il compito di assicurare il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria, ponendo particolare attenzione all'individuazione di specifiche linee di ricerca sul fitoplasma, di sistemi di dia-

gnosi più specifici e rapidi, di metodi alternativi di lotta ai vettori, che consentano di intervenire tempestivamente contro il patogeno.

Sulla base degli approfondimenti del Gruppo di lavoro è stato predisposto, altresì, il Documento Tecnico Ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale recante « *Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale* », finalizzato a fornire ai viticoltori e a tutti gli operatori professionali informazioni di supporto e di indirizzo per la corretta gestione delle aree vitate e a garantire interventi di contrasto alla malattia armonizzati e uniformi.

Inoltre lo scorso dicembre il Servizio fitosanitario nazionale ha richiesto al Ministero della salute l'uso di prodotti fitosanitari a base delle sostanze Thiamethoxam e Chlorpyrifos-methyl, per emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53 del Reg. 1107/2009.

Essendo tali sostanze non autorizzate a livello europeo, la richiesta è stata supportata dalla predisposizione di un elenco di aree in cui, sulla base dei dati registrati lo scorso anno per l'incidenza della malattia, il grado di severità della stessa è tale da rendere indispensabile il loro utilizzo.

L'individuazione di queste aree sarà anche la base, debitamente integrata dagli ulteriori parametri che saranno identificati dal Comitato fitosanitario nazionale, su cui sarà possibile concordare il riparto delle risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 433, della legge di bilancio 2023, finalizzate al sostegno delle imprese agricole colpite dalla malattia in questione.

Attualmente, il Gruppo di lavoro sta predisponendo una specifica ordinanza finalizzata all'adozione di strategie di intervento e misure fitosanitarie atte ad impe-

dire la diffusione di *Flavescenza dorata* nel territorio della Repubblica italiana la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 19/2021, sarà demandata all'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie, istituita dai Servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00471 Castiglione: Sulle iniziative da intraprendere in merito alla possibilità di utilizzare in agricoltura alcune sostanze fitosanitarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che la richiesta delle autorizzazioni all'impiego di prodotti fitosanitari in situazioni di emergenza compete al Ministero della salute.

In merito alla proposta di Regolamento della Commissione europea, pubblicata il 22 giugno 2022, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, questo Ministero ha già rappresentato la presenza di diversi elementi di preoccupazione.

Le stesse preoccupazioni evidenziate dall'Associazione Italiana Protezione delle Piante (AIPP) sono condivise in larga parte anche dagli altri Stati membri, così come è emerso nel corso del confronto con la Commissione promosso dal Consiglio europeo durante la Presidenza Ceca nel secondo semestre del 2022.

La posizione dell'Italia nell'indurre la Commissione europea a riconsiderare la strategia di riduzione dei prodotti fitosanitari interpreta le preoccupazioni di tutto il mondo agricolo e agroalimentare nazionale e in attesa della nuova valutazione di impatto della proposta di regolamento in corso di svolgimento, prosegue il confronto a Bruxelles tra le delegazioni degli Stati membri e la stessa Commissione sulle parti di testo non oggetto di valutazione d'impatto aggiuntiva.

Lo scorso maggio 2022, la Commissione UE, con i regolamenti 2022/740 e 2022/751,

ha escluso i fumiganti « 1,3-dicloropropene » e « cloropicrina » tra le sostanze fitosanitarie ammesse nonostante l'Italia abbia più volte evidenziato la strategicità di questi prodotti per alcune colture nazionali.

Infatti in alcuni areali di produzione la mancanza di questi prodotti, che non trovano sostituti della stessa efficacia, determina l'impossibilità di portare avanti le coltivazioni a causa di attacchi massicci di organismi nocivi.

A seguito di confronti informali circa la reale necessità di disporre di questi mezzi tecnici per risolvere i casi di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento CE 1107/2009, il Ministero della salute, ha invitato Masaf e Ministero dell'ambiente a fornire un parere dettagliato circa le aree interessate.

Dopo un oneroso lavoro di ricognizione territoriale, il Servizio Fitosanitario Nazionale ha completato l'elenco delle colture interessate, delle aree delle varie regioni in cui la presenza dell'emergenza legata agli organismi nocivi richiede l'impiego indispensabile dell'1,3-dicloropropene e della cloropicrina.

Sulla base di detta delimitazione, il Ministero della salute potrà adottare i provvedimenti di autorizzazione all'uso di dette sostanze, per 120 giorni, limitatamente alle aree interessate.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00472 Davide Bergamini: In merito alle iniziative da intraprendere per recuperare il ritardo nel pagamento dei premi nel settore ippico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ippica costituisce un importante settore economico del Paese, che coinvolge ampie categorie di operatori e un numero rilevante di addetti.

Considerata la rilevanza del comparto, con DPCM del 19 gennaio scorso, è stata istituita nella struttura ministeriale la Direzione generale per l'ippica.

Sappiamo che, a seguito della soppressione dell'ex Assi e del trasferimento di una parte delle relative funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF), il procedimento del pagamento dei premi delle competizioni ippiche ha subito dei rallentamenti.

Come rammentato dall'interrogante, allo stato attuale, la procedura prevede l'integrazione di più sistemi gestionali e contabili e risulta articolata in più fasi, cui si aggiungono i controlli contabili da parte del competente ufficio di bilancio.

Al fine di dare soluzione alla problematica il Ministero ha attivato un processo di efficientamento interno volto ad allineare i pagamenti con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio, mediante soluzioni di pianificazione e riorganizzazione del lavoro.

In particolare, la già ricordata istituzione della Direzione generale dell'ippica renderà più incisiva l'azione amministrativa e consentirà di definire un percorso, per il pagamento dei premi, più consono a garantire la sostenibilità finanziaria del sistema.

Rassicuro che il Ministero continuerà nell'azione di riforma rispondendo all'esigenza di una complessiva e organica ristrutturazione di tutti i diversi aspetti del settore.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00473 Nevi: In relazione alla stagione agraria in corso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Anche questo inverno stiamo assistendo a scarse precipitazioni che provocano gravi perdite alle aziende agricole i cui raccolti e prodotti subiscono ingenti danni dalla perdurante siccità.

In Italia, il 2022 è stato il più siccitoso dal 1800 con un *deficit* di precipitazioni, a chiusura del periodo, pari al 30 per cento. *Deficit* che sale al 40 per cento per il Nord.

Occorre, pertanto, assumere soluzioni strategiche definitive e pianificate in modo adeguato adottando azioni immediate.

Per questo motivo lo scorso 1° marzo si è tenuta la prima riunione della Cabina di regia interministeriale sulla siccità, presieduta dal Presidente Meloni, per attivare azioni di emergenza e trovare gli strumenti idonei per elaborare strategie che permettano di arginare, le criticità relative alla siccità, evitando l'abbandono dei territori per effetto del dissesto idrogeologico.

Intendiamo lavorare sia sul breve periodo, tramite l'efficientamento del sistema idrico, tra i più vecchi d'Europa, ma anche sul medio e lungo periodo, con importanti risorse economiche e progettualità di sistema.

Gli obiettivi che ci siamo dati sono molto chiari.

Razionalizzare la *governance* del settore oggi frammentata in molti enti (Ministeri, regioni, Autorità di bacino distrettuale, Autorità d'Ambito, consorzi di bonifica, enti irrigui, gestori del servizio idrico integrato, enti e società regionali e degli enti locali) implementando il quadro conoscitivo oggi spesso incompleto anche in tema di disponibilità della risorsa.

Verificare ed accelerare lo stato di attuazione di migliaia di interventi, per oltre 9 miliardi di euro, che in questi anni

sono stati finanziati, con risorse del FSC e PNRR, dai Ministeri competenti (Infrastrutture, Agricoltura, Ambiente), affidati ad una pluralità di soggetti diversi, ma realizzati in minima parte, a riprova del problema che da decenni caratterizza il nostro Paese ossia la capacità effettiva di realizzare gli investimenti programmati.

Per questo motivo riteniamo utile la nomina di un Commissario Straordinario di Governo che possa, da un lato assicurare una gestione unitaria della moltitudine di interventi programmati intervenendo direttamente laddove necessario e dall'altro occuparsi della gestione di quelli emergenziali.

L'obiettivo è superare le note criticità del nostro sistema idrico che disperde in alcuni territori oltre il 50 per cento della risorsa e che trattiene soltanto l'11 per cento delle acque piovane. Pertanto particolare attenzione verrà dedicata agli interventi di efficientamento della rete idrica, di realizzazione di nuovi invasi e aumento della portata di quelli esistenti limitata dalla presenza di detriti, di impianti ad uso multiplo.

Per quanto riguarda nello specifico le gravi criticità che stanno affrontando le imprese agricole, in aggiunta agli interventi già citati, occorre procedere con urgenza alla realizzazione di un nuovo Piano di piccoli invasi e bacini e all'implementazione del riutilizzo di acque depurate anche intervenendo con specifiche disposizioni normative. Ovviamente siamo impegnati a dare alle imprese tutto il supporto necessario per l'implementazione di tecniche di irrigazione più efficienti e la riconversione verso colture meno idroesigenti.

In questo senso abbiamo voluto dare immediatamente un segnale importante

nell'ultima legge di Bilancio stanziando un fondo per l'innovazione in agricoltura da 225 milioni di euro, proprio per sostenere lo sviluppo dell'agricoltura di precisione, in modo da accompagnare ed incentivare il comparto agricolo verso un'agricoltura maggiormente efficiente e di qualità.

All'esito della seconda riunione della cabina di regia, avremo occasione di poter produrre al Parlamento proposte di natura emergenziale, che si affiancano a proposte di natura strategica per risolvere, nell'immediato e per il futuro, le criticità che riguardano sia i cittadini che le imprese.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00474 Sergio Costa: Sulla stabilizzazione del personale operaio operante presso il CREA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta dall'interrogante – la stabilizzazione degli operai a tempo determinato del Crea (Consiglio della ricerca in agricoltura e dell'analisi dell'economia agraria), ente di ricerca vigilato dal Masaf – è oggetto di attenzione da parte del Ministero.

Per gli operai agricoli, vige per il CREA un divieto di legge ad assumere operai a tempo indeterminato. Infatti l'articolo 58, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, limita la possibilità assunzionale del CREA per il personale operaio ai soli contratti a tempo determinato.

Il problema è acuito dal fatto che il CCNL della ricerca non prevede tra i profili professionali, quello degli operai agricoli; il profilo più vicino previsto dal mansionario del comparto della ricerca è quello degli operatori tecnici degli enti di ricerca (OTER), che svolgono però mansioni proprie dell'operaio tecnico addetto alla riparazione e manutenzione di macchinari e impianti, quindi sostanzialmente diverse da quelle degli operai agricoli.

Nell'assenza di una previsione del profilo degli operai agricoli nel CCNL Ricerca, il CREA ha promosso emendamenti volti a rimuovere il divieto di legge sopra accennato, proponendo un modello assunzionale simile a quello consentito al Corpo forestale dello Stato ed ora all'Arma dei carabinieri di assumere operai agricoli a tempo indeterminato per la gestione del patrimonio agroforestale. Si tratta della legge n. 124 del 1985, che consente all'Arma di avere in

dotazione di operai assunti a tempo indeterminato.

Il costo per la stabilizzazione degli operai a tempo determinato attualmente in servizio al CREA è stimato in meno di 2 milioni di euro annui.

Informo che lo scorso 1° febbraio si è svolto su tale tematica un incontro con le Organizzazioni sindacali presso il Ministero; all'incontro erano presenti i vertici del Masaf e del Crea.

Le questioni affrontate in tale contesto sono state molteplici, dal completamento delle progressioni di carriera di ricercatori e tecnologi, all'implementazione delle progressioni economiche e di livello del personale tecnico e amministrativo anche con risorse di bilancio, al riequilibrio delle figure professionali con una maggiore attenzione per i profili tecnici e gli operai agricoli.

In particolare, su quest'ultimo aspetto è stato richiesto un intervento in favore del personale operaio, considerato che l'attività di ricerca, sperimentazione e di terza missione nell'Ente viene svolta con il contributo fondamentale degli operai agricoli, la cui assunzione attualmente è consentita solo con rapporti di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, peraltro resa difficile da complicate procedure amministrative.

Sulla questione sono allo studio soluzioni, anche normative, dirette a risolvere le problematiche esposte.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00475 Vaccari: In merito ai piani di controllo attuati dalle regioni per la gestione della fauna selvatica e all'istituzione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ricordo che l'articolo 19 della legge n. 157/1992, come modificato, dall'articolo 1, comma 447, della legge n. 197/2022, attribuisce a regioni e province autonome la competenza al controllo delle specie di fauna selvatica in vista di una serie di obiettivi, tra cui assume particolare rilevanza la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale da perseguire anche nelle aree protette e in quelle urbane, proprio in ragione della significativa proliferazione di esemplari di cinghiali.

La predetta norma prevede altresì che qualora l'attività di controllo risulti inefficace, gli enti menzionati potranno adottare, sentito l'ISPRA, specifici piani di controllo numerico degli esemplari di fauna selvatica attraverso cattura e abbattimento.

Detti piani sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale.

Si evidenzia che, in relazione a tali piani regionali, non è prevista una specifica attività di *report* da parte degli enti territoriali a questo Ministero, al quale non vengono comunicati i dati relativi alle attività di controllo e contenimento concretamente poste in essere a livello locale.

Inoltre, il comma 448 dell'articolo 1 della citata legge n. 197/2022, ha introdotto nella legge n. 157/1992, l'articolo 19-ter, che disciplina l'adozione (tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'ISPRA e previa intesa nella Conferenza Stato-regioni-

province autonome) di un Piano straordinario, di durata quinquennale, per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, da realizzarsi mediante abbattimento e cattura, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Il Piano è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, fra l'altro, dei cacciatori, dei proprietari dei fondi e degli agenti di polizia provinciale e locale.

Al riguardo, informo che la predisposizione del predetto Piano è già in corso e auspichiamo di sottoporlo, in tempi celeri, alla Conferenza Stato-regioni-province autonome, per la necessaria intesa. Sul testo, sono già stati interpellati alcuni portatori di interessi potenzialmente coinvolti nella sua successiva attuazione.

Oltre tutto, proprio nell'ottica di rendere più adeguato e corposo il novero degli strumenti a disposizione per affrontare in maniera efficiente le problematiche di cui trattasi, è in corso di adozione il decreto con il quale si procederà alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.

Tale Comitato è istituzionalmente deputato all'esercizio di funzioni consultive per tutto quanto concerne l'applicazione della legge n. 157/1992.

Il Comitato, in ragione soprattutto della sua composizione, che coinvolge, oltre agli enti locali e territoriali ed ai Ministeri competenti, anche organismi tecnici dello Stato (ad es. ISPRA) e rappresentanti del mondo agricolo e ambientalista, sarebbe la sede tecnico-scientifica deputata ad affron-

tare le problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica e all'esercizio dell'attività venatoria in generale.

Ritengo che le modifiche legislative introdotte, in linea con la disciplina unionale e nazionale in vigore in materia, vadano

nella direzione di dotarsi di un insieme di strumenti che abbiano l'obiettivo d'intervenire in maniera più incisiva ed efficace per il controllo numerico e il contenimento delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professoressa Fiammetta Salmoni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'UE (COM(2022)583 final)	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	135
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	136

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 marzo 2023.

Audizione della professoressa Fiammetta Salmoni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 18.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, sottolinea preliminarmente come l'Accordo si ponga in linea con quanto previsto dalla recente legge n. 91 del 2021, che istituisce una Zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale, che nell'autorizzare l'istituzione della ZEE oltre il limite esterno del mare territoriale ha, altresì, demandato l'individuazione dei

limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

Fa presente che, nello specifico l'articolo 1 della legge n. 91 del 2021 ha previsto che all'istituzione della ZEE, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. I limiti esterni della ZEE sono determinati sulla base di accordi con i richiamati Stati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione.

Ricorda che la ZEE è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal diritto internazionale. In tale zona il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non, della colonna d'acqua (la pesca) e dei fondali marini (risorse minerarie, depositi di gas e di idrocarburi), ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.

Evidenzia come la ZEE rivesta una grande importanza sul piano economico e produttivo e come gli Stati terzi mantengano alcuni diritti, relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo ed alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione; possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, ad un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, rileva che nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale, ed in particolare della Conven-

zione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, alla quale l'Italia e la Croazia entrambe aderiscono, riaffermando la validità degli accordi bilaterali dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.

Osserva che l'articolo 1, comma 1, richiama espressamente i gli accordi del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime, mentre il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico attualmente utilizzato nella cartografia.

Segnala che, per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese (comma 3).

Fa presente che, in base all'articolo 2, si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare nonché le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella ZEE.

Passando all'illustrazione dell'articolo 3, comma 1, ricorda che esso contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Rammenta che l'articolo 4 prevede che l'Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli stru-

menti di ratifica e che il disegno di legge contiene le consuete disposizioni previste dai provvedimenti di ratifica, concernenti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, dal momento che il provvedimento non reca profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone. (Parere alle Commissioni VII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianfranco ROTONDI (FDI), *presidente*, in sostituzione del relatore Giglio Vigna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il provvedimento si pone in linea di continuità con i lavori svolti dalle Commissioni Riunite VII Cultura e IX Trasporti della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, e riproponga i contenuti di un testo unificato adottato riproponendo il contenuto di testo unificato adottato come testo base nella seduta del 10 maggio 2022.

Segnala che l'articolo 1 è intitolato ai principi della disciplina, intestando alla Repubblica una serie di compiti e iniziative riguardanti la promozione e la tutela della proprietà intellettuale, la tutela del diritto d'autore, e diritti connessi, da ogni violazione e da ogni illecito, nonché la previsione di forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Fa presente che l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza. Più nel dettaglio, l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.

Evidenzia in particolare che, in sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (commi 1 e 2).

Osserva che, nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili, è l'AGCOM ad ordinare ai prestatori di servizi il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento di natura cautelare, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. È l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli strumenti di reclamo a cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (comma 3).

Segnala inoltre che i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco all'AGCOM sono il titolare dei diritti o i suoi aventi causa (comma 4) e che, a tal fine, essi devono altresì allegare la documentazione relativa.

Rileva altresì che i provvedimenti inibitori assunti dall'AGCOM (comma 5) si eseguono mediante notifica ai richiedenti il provvedimento medesimo, ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol. I provvedimenti inibitori sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica, che deve ricevere anche il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (comma 6).

Quanto all'articolo 3, segnala che esso prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale e reca modifiche al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (legge 22 aprile 1941, n. 633) prevedendo la punibilità di chi esegua la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, nonché modificazioni all'articolo 174-*ter* della medesima legge. Viene altresì modificato l'articolo 131-*bis* del codice penale.

Richiama poi l'articolo 4 che dispone, con una novella all'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, che l'autorità giudiziaria possa disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti in oggetto. L'articolo 5 è invece dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione mentre l'articolo 6 ri-

guarda le sanzioni e punisce l'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997.

Evidenzia che l'articolo 7 inerisce all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una modifica al regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa. Lo stesso articolo dispone l'istituzione di un tavolo tecnico dell'AGCOM, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilità previste nell'articolo 2. Fa presente che in tale contesto dovrà essere predisposta una piattaforma tecnologica unica, realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico, che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilità. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico.

Ricorda, infine, che l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

Propone l'espressione di un parere favorevole poiché il provvedimento è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dall'on. Rotondi, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (C. 770 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 770 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;

ritenuto in particolare che, in base all'articolo 2, l'attuazione dell'Accordo non

pregiudica le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia;

considerato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, come risultante dalle proposte emendative approvate, delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica;
premessi che la proprietà intellettuale è tutelata a livello dell'Unione non solo attraverso la previsione di cui all'art.

17, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma anche quale principio generale radicato nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e garantito dalla CEDU (segnatamente, all'art. 1, protocollo addizionale 1);

considerato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

Comunicazioni del presidente	3
------------------------------------	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 891 Pittalis</i>)	12
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recanti « Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori ».	
Audizione di Claudia Caramanna, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, e di Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania	13
Audizione di Renato D'Antuono, presidente della Camera penale di Torre Annunziata, e di Paola Rubini, vicepresidente dell'Unione delle Camere penali italiane	13

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

RISOLUZIONI:

7-00047 Billi: Sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (<i>Discussione e rinvio</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> , sen. Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	16
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 21

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 27

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 22

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut (*Seguito esame e rinvio*) 23

ALLEGATO 3 (*Proposte emendative approvate*) 28

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani (*Seguito esame e rinvio*) 29

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 30

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 40

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 32

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 33

ALLEGATO 2 (*Proposta emendativa approvata*) 48

IV Difesa

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo Luzi (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 49

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione 51

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE. COM(2022)583 *final* (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 51

ALLEGATO 1 (*Proposta di documento finale*) 76

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto n. 24.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto n. 25.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto n. 26.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto n. 27 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 24, 25, 26 e 27</i>)	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	60
DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	81

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e C. 648 (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. Atto n. 28 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato	103
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	104
Sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104
Audizione di rappresentanti della Federazione ANIE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11-14-16-19-20 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
---	-----

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00053 Zanella e 7-00059 Malavasi</i>)	107
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00466 Morgante: Iniziative volte al riconoscimento del ruolo del <i>caregiver</i> familiare	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	110
5-00467 Bonetti: Attuazione del Piano di azione italiano sulla <i>Child Guarantee</i> e interlocuzioni con la Commissione europea sul tema	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	112
5-00468 Quartini: Azioni per armonizzare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-00469 Malavasi: <i>Iter</i> del Piano di azione italiano sulla <i>Child Guarantee</i>	109
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	115

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00470 Almicci: In merito agli interventi per combattere la malattia della flavescenza della vite	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-00471 Castiglione: Sulle iniziative da intraprendere in merito alla possibilità di utilizzare in agricoltura alcune sostanze fitosanitarie	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
5-00472 Davide Bergamini: In merito alle iniziative da intraprendere per recuperare il ritardo nel pagamento dei premi nel settore ippico	118
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	125
5-00473 Nevi: In relazione alla stagione agraria in corso	118
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	126
5-00474 Sergio Costa: Sulla stabilizzazione del personale operaio operante presso il CREA	119
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	128
5-00475 Vaccari: In merito ai piani di controllo attuati dalle regioni per la gestione della fauna selvatica e all'istituzione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale	119
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	129

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
AVVERTENZA	121

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professoressa Fiammetta Salmoni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'UE (COM(2022)583 final)	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0026850